



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 3 aprile 2013
(OR. en)

2010/0374 (COD)

PE-CONS 77/12
ADD 4

STATIS 106
ECOFIN 1090
UEM 345
CODEC 3081
OC 768

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
nell'Unione europea (SEC 2010) - (Allegato A - Capitolo 4)

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 17.4.2013

CAPITOLO 4

OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE E DI REDISTRIBUZIONE

4.01 *Definizione:* le operazioni di distribuzione e di redistribuzione sono le operazioni mediante le quali il valore aggiunto generato dalla produzione è distribuito ai fattori lavoro e capitale, nonché alle amministrazioni pubbliche, e mediante le quali è operata la redistribuzione del reddito e della ricchezza.

Una distinzione è operata fra trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale, con questi ultimi che redistribuiscono non già il reddito, bensì il risparmio o la ricchezza.

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (D.1)

4.02 *Definizione:* i redditi da lavoro dipendente (D.1) sono definiti come il compenso complessivo, in denaro o in natura, riconosciuto da un datore di lavoro a un lavoratore dipendente quale corrispettivo per il lavoro svolto da quest'ultimo durante il periodo contabile.

I redditi da lavoro dipendente sono costituiti da:

- a) retribuzioni lorde (D.11):
 - retribuzioni in denaro;
 - retribuzioni in natura;

- b) contributi sociali a carico dei datori di lavoro (D.12):
 - contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.121):
 - contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211);
 - contributi non pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1212);
 - contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.122):
 - contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1221);
 - contributi non pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1222).

Retribuzioni lorde (D.11)

Retribuzioni in denaro

4.03 Le retribuzioni in denaro includono i contributi sociali, le imposte sul reddito e gli altri oneri a carico del lavoratore dipendente, compresi quelli trattenuti dal datore di lavoro e da questi versati direttamente ai sistemi di assicurazione sociale, all'amministrazione fiscale, ecc., per conto del lavoratore.

Le retribuzioni in denaro includono i seguenti tipi di retribuzioni:

- a) retribuzioni base, corrisposte a intervalli regolari;

- b) maggiorazioni quali i compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, in condizioni disagiati o di pericolo;
- c) indennità di contingenza, indennità di residenza e di trasferta all'estero;
- d) gratifiche o altri compensi a carattere eccezionale connessi alla performance globale dell'impresa nel quadro di programmi di incentivazione; premi di produzione, partecipazioni agli utili, gratifiche natalizie e di fine anno, escluse le prestazioni sociali [cfr. paragrafo 4.07, lettera c)]; mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima, ecc.);
- e) indennità di trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, escluse le indennità o i rimborsi per trasferte, spese di viaggio, di trasloco e di rappresentanza sostenute dai dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni [cfr. paragrafo 4.07, lettera a)];
- f) retribuzioni per ferie e festività;
- g) commissioni, mance, gettoni di presenza, percentuali e compensi versati ai dipendenti;
- h) importi versati dai datori di lavoro ai loro dipendenti nell'ambito di programmi di risparmio;
- i) compensi a carattere eccezionale corrisposti ai lavoratori che lasciano l'impresa purché tali importi non siano connessi a un contratto collettivo di lavoro;

- j) indennità di alloggio versate in denaro dai datori di lavoro ai loro dipendenti.

Retribuzioni in natura

4.04 *Definizione:* le retribuzioni in natura sono costituite dai beni e servizi, o altre prestazioni non in denaro, forniti gratuitamente o a prezzo ridotto dai datori di lavoro, che possono essere utilizzati dai lavoratori dipendenti a loro piacimento per il soddisfacimento dei propri bisogni o desideri o di quelli degli altri componenti delle loro famiglie.

4.05 Esempi di retribuzioni in natura:

- a) cibi e bevande, compresi quelli consumati durante viaggi di lavoro, ma escluse le bevande o i pasti speciali necessari in conseguenza di condizioni di lavoro eccezionali; anche le riduzioni di prezzo di cui usufruiscono i lavoratori dipendenti nelle mense gratuite o sovvenzionate, o grazie a buoni mensa, sono incluse nelle retribuzioni in natura;
- b) servizi di abitazione acquistati o prodotti per conto proprio con riguardo ad alloggi che possono essere utilizzati da tutti i componenti della famiglia cui appartiene il lavoratore dipendente;
- c) uniformi o altri capi di abbigliamento speciale che il lavoratore sceglie di portare frequentemente, oltre che sul posto di lavoro, anche al di fuori di questo;

- d) servizi di veicoli o di altri beni di consumo durevoli messi a disposizione dei lavoratori dipendenti per uso personale;
- e) beni e servizi che rappresentano il prodotto dei processi di produzione propri del datore di lavoro: viaggi gratuiti per i dipendenti di enti ferroviari o di compagnie aeree, carbone gratuito per i minatori o prodotti alimentari gratuiti per gli addetti all'agricoltura;
- f) strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori e delle loro famiglie;
- g) trasporto dal domicilio al posto di lavoro e viceversa, purché non organizzato durante l'orario di lavoro; parcheggio di autovetture nel caso in cui il lavoratore sarebbe altrimenti tenuto a pagare il parcheggio;
- h) strutture per i figli dei lavoratori dipendenti;
- i) esborsi a beneficio dei dipendenti effettuati dai datori di lavoro nei confronti di consigli d'impresa o enti simili;
- j) azioni gratuite distribuite ai dipendenti;
- k) prestiti ai dipendenti a tassi di interesse agevolati; il valore di tale prestazione è stimato come la differenza tra l'importo che il lavoratore dovrebbe versare se dovesse pagare i tassi di interesse di mercato e l'importo degli interessi effettivamente corrisposto; la prestazione è registrata come retribuzione nel conto della generazione dei redditi primari e il versamento di un interesse figurativo dai lavoratori ai datori di lavoro è registrato nel conto della distribuzione primaria del reddito;

- l) stock option, con le quali un datore di lavoro conferisce a un lavoratore dipendente il diritto di acquistare azioni a un prezzo prefissato in un determinato momento futuro (cfr. paragrafi 4.168-4.178);
- m) redditi generati da attività non oggetto di rilevazione nei settori delle società e trasferiti ai lavoratori dipendenti che partecipano a tali attività per loro uso privato.

4.06 I beni e i servizi forniti ai dipendenti come retribuzioni in natura sono valutati ai prezzi base, se sono prodotti dai datori di lavoro, e ai prezzi di acquisto, se sono acquistati dai datori di lavoro. Allorché i beni e i servizi in questione sono forniti gratuitamente, il valore complessivo delle retribuzioni in natura è calcolato con riferimento ai prezzi base di tali beni o servizi (o ai loro prezzi di acquisto da parte dei datori di lavoro se sono da questi acquistati). Nel caso in cui i beni e i servizi siano forniti a prezzi ridotti anziché gratuitamente, da tale valore è detratto l'importo pagato dai lavoratori.

4.07 Le retribuzioni non comprendono:

- a) le spese sostenute dai datori di lavoro, necessarie per il processo di produzione dei datori di lavoro, come ad esempio:
 - 1) le indennità o i rimborsi per trasferte, spese di viaggio, di trasloco e di rappresentanza sostenute dai lavoratori dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;

- 2) le spese sostenute per migliorare il comfort sul luogo di lavoro, per esami medici resi necessari dalla natura del lavoro e per la fornitura di indumenti di lavoro indossati sul posto di lavoro;
- 3) i servizi di alloggio sul posto di lavoro di natura tale da non poter essere utilizzati dalle famiglie dei lavoratori: ad esempio, baracche, dormitori, ostelli per lavoratori, ecc.;
- 4) le bevande o i pasti speciali resi necessari da condizioni di lavoro eccezionali;
- 5) le indennità versate ai dipendenti per l'acquisto di attrezzi, di materiali o di indumenti di lavoro necessari per la loro attività professionale o la parte della retribuzione che, per contratto, i dipendenti sono tenuti a destinare all'acquisto di tali beni; nella misura in cui i dipendenti tenuti per contratto ad acquistare attrezzi, materiali, indumenti di lavoro speciali, ecc. non sono pienamente rimborsati, la parte delle spese da loro sostenute e non rimborsate è detratta dagli importi da essi percepiti come retribuzione e aggiunta ai consumi intermedi dei datori di lavoro;

Tale spesa per i beni e i servizi che i datori di lavoro sono obbligati a fornire ai loro dipendenti, affinché siano in grado di esplicare la loro attività, rientra nei consumi intermedi dei datori di lavoro;

- b) l'ammontare delle retribuzioni che i datori di lavoro corrispondono, temporaneamente, ai dipendenti in caso di malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, ecc. Tali versamenti sono considerati altre prestazioni non pensionistiche di assicurazione sociale (D.6222) e figurano per il medesimo importo tra i contributi non pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1222);
- c) le altre prestazioni di assicurazione sociale connesse con l'occupazione, sotto forma di assegni familiari, di indennità scolastiche, ecc., o di qualsiasi altra indennità riguardante le persone a carico, e sotto forma di servizi medici (diversi da quelli resi necessari dalla natura del lavoro) erogati gratuitamente a favore dei lavoratori e dei componenti delle loro famiglie;
- d) le imposte versate dal datore di lavoro sulla massa salariale, ad esempio una imposta sui ruoli paga: tali imposte a carico dell'impresa sono calcolate sulla base di una percentuale delle retribuzioni pagate o di un importo fisso per ciascun dipendente e sono considerate altre imposte sulla produzione;
- e) i pagamenti a cottimo dei lavoratori a domicilio. Se il reddito percepito dal lavoratore a domicilio è in funzione del valore della produzione di un qualche processo di produzione per il quale tale persona è responsabile, a prescindere dalla quantità di lavoro da esso richiesta, tale tipo di remunerazione implica che il lavoratore è un lavoratore indipendente.

Contributi sociali a carico dei datori di lavoro (D.12)

4.08 *Definizione:* i contributi sociali a carico dei datori di lavoro sono i contributi sociali che i datori di lavoro versano ai sistemi di sicurezza sociale o agli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sociali ai propri dipendenti.

Un importo pari al valore dei contributi sociali versati dai datori di lavoro per garantire ai propri dipendenti di beneficiare delle prestazioni sociali è registrato a titolo di redditi da lavoro dipendente. I contributi sociali a carico dei datori di lavoro possono essere effettivi o figurativi.

Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.121)

4.09 *Definizione:* i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.121) sono costituiti dai versamenti che i datori di lavoro effettuano, a beneficio dei propri dipendenti, agli enti assicuratori (sistemi di sicurezza sociale e altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione). Tali versamenti comprendono i contributi obbligatori, contrattuali e volontari relativi all'assicurazione contro i rischi o i bisogni sociali.

I contributi a carico dei datori di lavoro, quantunque versati direttamente agli enti assicuratori, sono considerati un elemento dei redditi da lavoro dipendente.

Successivamente essi sono registrati come se fossero corrisposti dai lavoratori dipendenti agli enti assicuratori.

I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro si suddividono in contributi connessi alle pensioni e contributi relativi ad altre prestazioni, che sono registrati separatamente nelle seguenti due rubriche:

- a) contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1211);
- b) contributi non pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.1212).

I contributi non pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro corrispondono ai contributi connessi a rischi o bisogni sociali dei loro dipendenti diversi dalla pensione, quali malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, licenziamento, ecc.

Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.122)

4.10 *Definizione:* i contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.122) rappresentano la contropartita di altre prestazioni di assicurazione sociale (D.622) (al netto di eventuali contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti) erogate direttamente dai datori di lavoro ai loro dipendenti, ex dipendenti e altri aventi diritto senza ricorrere a imprese di assicurazione o a fondi pensione autonomi e senza costituzione di un fondo speciale o di una riserva distinta a tale fine.

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro si suddividono in due categorie.

- a) Contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1221)

Per quanto riguarda le pensioni, i sistemi di assicurazione sociale sono classificati come sistemi a contribuzione definita o a prestazione definita.

Un sistema a contribuzione definita è un sistema nel quale le prestazioni sono determinate dai contributi versati al sistema e dal rendimento dell'investimento dei fondi. Al momento del pensionamento è sul lavoratore che gravano tutti i rischi in merito alle prestazioni da erogare. Nel caso dei sistemi di questo tipo non esistono contributi figurativi, salvo che il datore di lavoro non gestisca direttamente il sistema. In questo caso i costi di gestione del sistema sono considerati un contributo figurativo corrisposto al lavoratore come componente dei redditi da lavoro dipendente. Tale importo è registrato anche come spesa per consumi finali delle famiglie per servizi finanziari.

Un sistema a prestazione definita è un sistema nel quale le prestazioni da erogare ai beneficiari sono definite in funzione delle regole stabilite dal sistema, ossia sulla base di una formula per determinare l'ammontare o l'importo minimo da versare. In un sistema a prestazione definita normalmente versano contributi sia il datore di lavoro, sia il lavoratore dipendente. Il contributo di quest'ultimo è obbligatorio e proporzionato alla sua retribuzione. Sul datore di lavoro gravano i costi per la copertura delle prestazioni. È il datore di lavoro a sopportare i rischi connessi all'erogazione delle prestazioni.

Nel caso di un sistema a prestazione definita, si ha un contributo figurativo del datore di lavoro che è calcolato come segue.

Il contributo figurativo del datore di lavoro è pari:

all'aumento delle prestazioni dovuto all'occupazione nel periodo corrente

meno la somma dei contributi effettivi a carico del datore di lavoro

meno la somma di tutti i contributi del lavoratore dipendente

più i costi di gestione del sistema.

Alcuni sistemi sono detti a contribuzione zero perché non prevedono il versamento di contributi effettivi né da parte del datore di lavoro, né da parte del lavoratore dipendente. Un contributo figurativo del datore di lavoro viene comunque calcolato e imputato come descritto in precedenza.

Se i diritti pensionistici dei sistemi previsti per il personale delle amministrazioni pubbliche non sono registrati nel quadro centrale dei conti, i contributi pensionistici figurativi a carico delle amministrazioni pubbliche nella funzione di datori di lavoro devono essere stimati sulla base di calcoli attuariali. Solo nel caso in cui i calcoli attuariali non garantiscano un sufficiente livello di attendibilità, possono essere utilizzati due altri metodi per stimare i contributi pensionistici figurativi a carico delle amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro:

- 1) sulla base di una aliquota ragionevole delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in attività o
- 2) quale differenza tra le prestazioni attuali da erogare e i contributi effettivi versati (sia dai lavoratori dipendenti, sia dalle amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro);

b) Contributi non pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.1222)

Il fatto che talune prestazioni sociali siano erogate direttamente dai datori di lavoro e non per il tramite degli enti di previdenza e di assistenza sociale o di altri enti assicuratori non impedisce che esse siano registrate come prestazioni sociali. Poiché costituisce parte del costo del lavoro dei datori di lavoro, l'onere del finanziamento di tali prestazioni è incluso nei redditi da lavoro dipendente. Per tali lavoratori è pertanto imputata una retribuzione fino alla concorrenza del valore dei contributi sociali necessari per garantire il diritto alle prestazioni sociali in questione. Tale valore prende in considerazione qualsiasi contributo effettivo versato dal datore di lavoro o dal lavoratore dipendente e dipende non soltanto dai livelli delle prestazioni suscettibili di essere erogate attualmente, ma anche dalla probabile evoluzione futura degli oneri a carico dei datori di lavoro nell'ambito di tali sistemi per effetto di vari fattori, quali le previste variazioni della consistenza numerica, della distribuzione per età e della speranza di vita dei loro attuali ed ex dipendenti. I valori imputati per i contributi sono determinati sulla base di calcoli attuariali analoghi a quelli utilizzati per stabilire l'importo dei premi da versare alle imprese di assicurazione.

Nella pratica, tuttavia, può risultare difficile stabilire l'esatto ammontare di tali contributi figurativi. È possibile che il datore di lavoro stesso proceda all'effettuazione di stime, eventualmente sulla base dei contributi versati ad analoghi sistemi con costituzione di riserve, allo scopo di valutare le probabili future passività. Quando siffatte stime esistono, si può fare ricorso ad esse. Un altro metodo accettabile è quello di utilizzare una aliquota ragionevole delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in attività. Altrimenti, l'unica alternativa possibile consiste nell'utilizzare le prestazioni non pensionistiche senza costituzione di riserve erogate dal datore di lavoro durante lo stesso periodo contabile quale stima della retribuzione figurativa che sarebbe necessaria per coprire i contributi figurativi. Le prestazioni effettivamente erogate nel periodo corrente forniscono una stima accettabile dei contributi e delle connesse retribuzioni figurative.

- 4.11 Nei conti dei settori i costi relativi alle prestazioni sociali dirette sono registrati, una prima volta, come elemento dei redditi da lavoro dipendente nella sezione degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari e, una seconda volta, come prestazioni sociali, nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito. Per far quadrare quest'ultimo conto, si considera che le famiglie dei lavoratori dipendenti restituiscano ai settori dei datori di lavoro i contributi sociali figurativi destinati a finanziare, unitamente agli eventuali contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti, le prestazioni sociali dirette loro erogate dagli stessi datori di lavoro. Questo circuito fittizio è analogo a quello dei contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro che transitano nei conti delle famiglie, considerando che siano queste ultime a versarli agli enti assicuratori.

4.12 Momento di registrazione dei redditi da lavoro dipendente:

- a) le retribuzioni lorde (D.11) sono registrate nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato; tuttavia, le gratifiche e gli altri esborsi eccezionali, quali la tredicesima mensilità, sono registrati nel momento in cui devono essere pagati; il momento di registrazione delle stock option è spalmato sul periodo compreso tra la data di assegnazione e la data di maturazione dell'opzione; se ciò non fosse possibile, il valore dell'opzione è registrato alla data di maturazione;
- b) i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.121) sono registrati nel periodo durante il quale il lavoro è effettuato;
- c) i contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.122) sono registrati come segue:
 - 1) nel periodo durante il quale è svolta l'attività, se essi rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette obbligatorie;
 - 2) nel momento in cui le prestazioni sono erogate, se essi rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette volontarie.

4.13 I redditi da lavoro dipendente sono costituiti:

- a) dai redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti residenti percepiscono da datori di lavoro residenti;

- b) dai redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti residenti percepiscono da datori di lavoro non residenti;
- c) dai redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti non residenti percepiscono da datori di lavoro residenti.

Gli elementi di cui alle lettere da a) a c) sono così registrati:

- 1) i redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti residenti e non residenti percepiscono da datori di lavoro residenti — lettere a) e c) — sono registrati nella sezione degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari dei settori istituzionali e delle branche di attività economica cui appartengono i datori di lavoro;
- 2) i redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti residenti percepiscono da datori di lavoro residenti e non residenti — lettere a) e b) — sono registrati nella sezione delle risorse del conto dell'attribuzione dei redditi primari delle famiglie;
- 3) i redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti residenti percepiscono da datori di lavoro non residenti di cui alla lettera b) sono registrati nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti;
- 4) i redditi da lavoro che i lavoratori dipendenti non residenti percepiscono da datori di lavoro residenti di cui alla lettera c) sono registrati nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SULLE IMPORTAZIONI (D.2)

- 4.14 *Definizione:* le imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) sono i prelievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sulla produzione e sulle importazioni di beni e servizi, sull'utilizzazione del lavoro, sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altri beni impiegati nell'attività di produzione. Tali imposte sono dovute a prescindere dai profitti conseguiti.
- 4.15 Le imposte sulla produzione e sulle importazioni comprendono:
- a) imposte sui prodotti (D.21):
 - 1) imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211);
 - 2) imposte e dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA (D.212):
 - dazi sulle importazioni (D.2121);
 - imposte sulle importazioni esclusi i dazi e l'IVA (D.2122);
 - 3) imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e l'IVA (D.214);
 - b) altre imposte sulla produzione (D.29).

Imposte sui prodotti (D.21)

- 4.16 *Definizione:* le imposte sui prodotti (D.21) sono le imposte da pagare per singola unità di bene o di servizio prodotto o scambiato. Esse possono corrispondere a un importo monetario specifico per una unità di quantità di un bene o di un servizio, oppure possono essere calcolate quale percentuale del prezzo unitario o del valore del bene o del servizio prodotto o scambiato. Le imposte che gravano su un prodotto, a prescindere dall'unità istituzionale tenuta a pagarle, sono annoverate tra le imposte sui prodotti salvo che non siano esplicitamente incluse in un'altra rubrica.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211)

- 4.17 *Definizione:* l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le imposte similari sono le imposte sui beni o sui servizi percepite in varie fasi dalle imprese, che in definitiva gravano in toto sull'acquirente finale.

Tale rubrica include, oltre all'imposta sul valore aggiunto riscossa dalle amministrazioni pubbliche sui prodotti di produzione interna e importati, anche le altre imposte deducibili applicate secondo modalità analoghe a quelle previste per l'IVA. Tutti i tipi di imposta sul valore aggiunto sono denominate in prosieguo «IVA». La caratteristica comune dell'IVA è costituita dal fatto che i produttori sono tenuti a versare alle amministrazioni pubbliche soltanto la differenza tra l'IVA sulle loro vendite e l'IVA sui loro acquisti destinati a consumi intermedi o a investimenti fissi lordi.

L'IVA è registrata su base netta nel senso che:

- a) la produzione di beni e servizi nonché le importazioni sono valutate al netto dell'IVA fatturata;

- b) gli acquisti di beni e servizi sono registrati includendo l'IVA non deducibile. L'IVA è registrata a carico degli acquirenti e non dei venditori e, più precisamente, soltanto a carico di quegli acquirenti che non hanno la possibilità di detrarla. La parte più cospicua dell'IVA è registrata come gravante sui consumi finali, essenzialmente sui consumi delle famiglie.

A livello del totale dell'economia, l'IVA è pari alla differenza tra il totale dell'IVA fatturata e il totale dell'IVA deducibile (cfr. paragrafo 4.27).

Imposte e dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA (D.212)

4.18 *Definizione:* le imposte e i dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA (D.212), comprendono i prelievi obbligatori, esclusa l'IVA, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea sui beni importati per immetterli in libera circolazione sul territorio economico e sui servizi prestati a favore delle unità residenti da unità non residenti.

Tali prelievi obbligatori comprendono:

- a) dazi sulle importazioni (D.2121): si tratta dei dazi sulle importazioni e di qualsiasi altro prelievo all'importazione da corrispondere secondo le tariffe doganali su alcuni tipi di beni allorquando essi entrano nel territorio economico di un paese per esservi utilizzati;
- b) imposte sulle importazioni, esclusi i dazi sulle importazioni e l'IVA (D.2122).

Tale rubrica comprende:

- 1) i prelievi sui prodotti agricoli importati;
- 2) gli importi compensativi monetari prelevati all'importazione;
- 3) le accise e le particolari imposte su taluni prodotti importati allorché tali imposte su analoghi prodotti di origine interna vengono pagate dalla branca produttrice stessa;
- 4) le imposte generali sulle vendite che colpiscono i beni e i servizi importati;
- 5) le imposte su determinati servizi erogati da imprese non residenti a favore di unità residenti nel territorio economico;
- 6) gli utili, trasferiti allo Stato, realizzati dalle imprese pubbliche che importano in regime di monopolio taluni beni o servizi.

Il valore netto delle imposte e dei dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA, è calcolato detraendo dalle imposte e dai dazi sulle importazioni, esclusa l'IVA (D.212), i contributi alle importazioni (D.311).

Imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e l'IVA (D.214)

4.19 *Definizione:* le imposte sui prodotti, escluse l'IVA e le imposte sulle importazioni (D.214), sono le imposte sui beni e sui servizi da pagare a seguito della produzione, dell'esportazione, della vendita, del trasferimento, del leasing o della consegna di tali beni o servizi o in conseguenza della loro destinazione all'autoconsumo o agli investimenti in proprio.

4.20 Tale rubrica comprende, in particolare:

- a) le accise e le imposte di consumo (diverse da quelle incluse tra le imposte e i dazi sulle importazioni);
- b) le imposte di bollo corrisposte sulla vendita di prodotti specifici, quali alcolici o tabacco, e sui documenti giuridici o sugli assegni;
- c) le imposte sulle operazioni finanziarie e di capitale da corrispondere in sede di acquisto o di vendita di attività finanziarie e non finanziarie, comprese le divise estere; tali imposte sono dovute allorché è trasferita la proprietà di terreni o di altri beni, tranne che a seguito di trasferimenti in conto capitale (principalmente successioni e donazioni). Esse sono trattate come imposte sui servizi degli intermediari;
- d) le imposte sull'immatricolazione degli autoveicoli;
- e) i diritti su spettacoli e trattenimenti;
- f) le imposte su concorsi a premi e scommesse, escluse le imposte sulle vincite;
- g) le imposte sui premi assicurativi;

- h) altre imposte o tasse su servizi specifici: alberghi e ristoranti, abitazione, trasporti, comunicazioni, pubblicità;
- i) le imposte generali sulle vendite o sugli affari (escluse le imposte simili all'IVA): sono comprese le imposte sulle vendite all'ingrosso e al dettaglio, le imposte sugli acquisti, le imposte sugli affari;
- j) gli utili dei monopoli fiscali trasferiti allo Stato, fatta eccezione per i monopoli sulle importazioni di un determinato bene o servizio (inclusi nella rubrica D.2122). I monopoli fiscali sono imprese pubbliche a cui è stato concesso un monopolio legale sulla produzione o sulla distribuzione di un particolare tipo di beni o servizi al fine di conseguire introiti e non per tutelare interessi pubblici di ordine economico o sociale; se, nel quadro degli indirizzi generali di politica sociale o economica, ad una impresa pubblica sono concessi poteri di monopolio in considerazione della natura specifica dei beni o dei servizi o della tecnologia di produzione — ad esempio, i servizi di pubblica utilità, il servizio postale e delle telecomunicazioni, il servizio ferroviario, ecc. —, tale monopolio non è considerato un monopolio fiscale;
- k) i diritti sulle esportazioni e gli importi compensativi monetari prelevati all'esportazione.

4.21 Le imposte nette sui prodotti sono ottenute detraendo dalle imposte sui prodotti (D.21) i contributi ai prodotti (D.31).

Altre imposte sulla produzione (D.29)

4.22 Definizione: le altre imposte sulla produzione (D.29) comprendono tutte le imposte prelevate sulle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione, indipendentemente dalla quantità o dal valore dei beni o servizi prodotti o venduti.

Le altre imposte sulla produzione possono gravare sui terreni, sul capitale fisso o sul fattore lavoro impiegati nel processo di produzione o su talune attività od operazioni.

4.23 Le altre imposte sulla produzione (D.29) comprendono:

- a) le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo di terreni, fabbricati o altre opere impiegati dalle imprese nell'attività di produzione (comprese le abitazioni occupate dai rispettivi proprietari);
- b) le imposte sull'utilizzo di capitale fisso (ad esempio, veicoli, impianti e macchinari) ai fini della produzione, a prescindere dal fatto che tali beni siano di proprietà o noleggiati;
- c) le imposte sulla massa salariale totale e sui ruoli paga;
- d) le imposte su operazioni internazionali (ad esempio, viaggi all'estero, rimesse dall'estero od operazioni simili con non residenti) ai fini della produzione;

- e) le tasse versate dalle imprese per ottenere licenze professionali e per l'esercizio di attività se tali licenze sono concesse automaticamente previo pagamento degli importi dovuti. In tal caso, è probabile che esse costituiscano semplicemente un mezzo per ottenere entrate, nonostante le amministrazioni pubbliche possano rilasciare in cambio un certificato o una autorizzazione. Tuttavia, se le amministrazioni pubbliche sfruttano il rilascio di licenze per svolgere una funzione di regolamentazione, ad esempio nel caso in cui procedano a controlli sull'idoneità o sulla sicurezza dei locali destinati all'esercizio dell'attività, sull'affidabilità o la sicurezza delle attrezzature utilizzate, sulla competenza professionale del personale impiegato o sulla qualità o sullo standard dei beni o dei servizi prodotti quale presupposto per la concessione di tale licenza, i versamenti sono considerati spese per l'acquisto di servizi, a meno che gli importi addebitati per le licenze risultino totalmente sproporzionati rispetto al costo dei controlli eseguiti dalle amministrazioni pubbliche;
- f) le imposte sull'inquinamento provocato dalle attività di produzione: si tratta delle imposte gravanti sulle emissioni o sullo scarico nell'ambiente di gas o liquidi nocivi o altri prodotti dannosi; non sono inclusi gli importi corrisposti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti o delle sostanze nocive da parte delle autorità pubbliche, i quali costituiscono consumi intermedi delle imprese;
- g) la sottocompensazione dell'IVA risultante dall'applicazione del regime forfettario, frequente in campo agricolo.

4.24 Le altre imposte sulla produzione non comprendono le imposte sull'uso personale di veicoli, ecc., da parte delle famiglie, registrate tra le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.

Imposte sulla produzione e sulle importazioni versate alle istituzioni dell'Unione europea

4.25 Le imposte sulla produzione e sulle importazioni versate alle istituzioni dell'Unione europea comprendono le seguenti imposte percepite dalle amministrazioni nazionali per conto delle istituzioni dell'Unione europea: introiti nel quadro della politica agricola comune (prelievi sui prodotti agricoli importati, importi compensativi monetari prelevati all'importazione e all'esportazione, contributi zucchero e isoglucosio, prelievi di corresponsabilità sul latte e sui cereali) e introiti provenienti dal commercio con paesi terzi [dazi doganali prelevati sulla base della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC)].

Le imposte sulla produzione e sulle importazioni versate alle istituzioni dell'Unione europea non comprendono la terza risorsa propria basata sull'IVA, inclusa negli altri trasferimenti correnti nella rubrica D.76 (Risorse proprie dell'UE basate su IVA e RNL) (cfr. paragrafo 4.140).

Imposte sulla produzione e sulle importazioni: momento di registrazione e importi da registrare

4.26 Registrazione delle imposte sulla produzione e sulle importazioni: le imposte sulla produzione e sulle importazioni sono registrate nel momento in cui sono effettuate le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte.

4.27 Taluni eventi, operazioni o attività economiche che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte sfuggono all'osservazione delle autorità fiscali. Tali eventi, operazioni o attività non danno origine ad attività finanziarie o a passività nella forma di importi da pagare o da ricevere. Gli importi da registrare sono soltanto quelli attestati da accertamenti, dichiarazioni o altri documenti che creano una passività nella forma di un obbligo per i contribuenti di pagare una imposta. Per le imposte non comprovate da accertamenti fiscali probanti non è effettuata alcuna imputazione.

Gli importi delle imposte registrati nei conti sono ricavati da due fonti: gli importi evidenziati attraverso gli accertamenti e le dichiarazioni o gli incassi.

- a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi sono rettificati applicando un coefficiente che consente di tener conto degli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. Una soluzione alternativa consiste nel registrare un trasferimento in conto capitale [D.995, come descritto al paragrafo 4.165, lettera j)] a favore dei pertinenti settori, di importo equivalente a quello della rettifica. I coefficienti sono stimati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni circa gli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. I coefficienti sono specifici per i vari tipi di imposta;
- b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati per tenere conto del fattore temporale, in modo tale che gli importi in questione siano attribuiti al periodo in cui si è svolta l'attività che ha determinato l'insorgenza del debito di imposta. Tale rettifica è basata sull'intervallo di tempo medio intercorrente tra l'attività in questione e la riscossione dell'imposta.

- 4.28 L'importo totale delle imposte registrate comprende gli interessi di mora e le pene pecuniarie applicati dalle autorità fiscali allorché l'importo di tali interessi e pene pecuniarie non è individuabile separatamente. L'importo totale delle imposte è comprensivo dell'ammontare degli oneri accessori alla riscossione o al recupero di imposte dovute. Dall'importo totale delle imposte è detratto l'ammontare di tutte le riduzioni di imposta decise dalle amministrazioni pubbliche nel quadro della loro politica economica e l'ammontare dei rimborsi di imposta a restituzione di imposte non dovute.
- 4.29 Nel sistema dei conti, le imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) sono registrate:
- a) per quanto concerne gli impieghi nella generazione dei redditi del totale dell'economia;
 - b) per quanto concerne le risorse nell'attribuzione dei redditi primari del settore delle amministrazioni pubbliche e del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Le imposte sui prodotti sono registrate quali risorse del conto di equilibrio dei beni e servizi del totale dell'economia. Ciò permette di far quadrare le risorse di beni e servizi, valutate al netto delle imposte sui prodotti, con gli impieghi, valutati al lordo di tali imposte.

Le altre imposte sulla produzione (D.29) sono registrate quali impieghi nella generazione dei redditi delle branche di attività economica o dei settori che le versano.

CONTRIBUTI (D.3)

4.30 *Definizione:* i contributi (D.3) sono i trasferimenti correnti unilaterali operati a favore dei produttori residenti dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea.

La concessione di contributi è effettuata, ad esempio, allo scopo di:

- a) influenzare i livelli di produzione;
- b) influenzare i prezzi dei prodotti; o
- c) influenzare la remunerazione dei fattori della produzione.

I produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita possono percepire altri contributi alla produzione soltanto allorché tali versamenti sono effettuati in forza di normative generali, la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita.

I contributi ai prodotti non sono registrati nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13).

4.31 I contributi erogati dalle istituzioni dell'Unione europea riguardano soltanto i trasferimenti correnti operati direttamente da queste a favore delle unità di produzione residenti.

4.32 I contributi sono così classificati:

- a) contributi ai prodotti (D.31):
 - 1) contributi alle importazioni (D.311);
 - 2) altri contributi ai prodotti (D.319);
- b) altri contributi alla produzione (D.39).

Contributi ai prodotti (D.31)

4.33 *Definizione:* i contributi ai prodotti (D.31) sono i contributi erogati per singola unità di bene o servizio prodotto o importato.

L'ammontare dei contributi ai prodotti può essere calcolato sulla base:

- a) di un determinato importo di denaro per una unità di quantità di un bene o servizio;
- b) di una determinata percentuale del prezzo per unità;

- c) della differenza tra un dato prezzo di riferimento e il prezzo di mercato pagato da un acquirente.

I contributi ai prodotti, generalmente concessi allorché i beni sono prodotti, venduti o importati, possono essere erogati in altri casi: allorché i beni sono trasferiti, locati, consegnati o destinati all'autoconsumo o a investimenti.

I contributi ai prodotti riguardano esclusivamente la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11) o la produzione di beni e servizi per proprio uso finale (P.12).

Contributi alle importazioni (D.311)

- 4.34 *Definizione:* i contributi alle importazioni (D.311) sono i contributi su beni e servizi che divengono erogabili allorché i beni varcano la frontiera per essere utilizzati nel territorio economico o allorché i servizi sono prestati a favore di unità istituzionali residenti.

I contributi alle importazioni includono le perdite subite, per effetto dell'applicazione degli indirizzi di politica economica fissati dalle amministrazioni pubbliche, dagli organismi commerciali pubblici la cui funzione consiste nell'acquistare da non residenti prodotti da rivendere, a prezzi inferiori, a residenti.

Altri contributi ai prodotti (D.319)

4.35 Gli altri contributi ai prodotti (D.319) comprendono:

- a) i contributi ai prodotti utilizzati all'interno del territorio economico: si tratta dei contributi accordati ai produttori residenti per la loro produzione utilizzata o consumata nel territorio economico;
- b) le perdite degli organismi commerciali pubblici la cui attività consiste nell'acquistare i prodotti di produttori residenti per rivenderli a prezzi inferiori a residenti o non residenti, allorché esse sono subite a seguito dell'applicazione degli indirizzi di politica sociale o economica fissati dalle amministrazioni pubbliche;
- c) i contributi concessi alle società e quasi-società pubbliche a copertura delle perdite non occasionali da esse subite nella loro attività produttiva dovendo praticare prezzi inferiori ai costi medi di produzione in ottemperanza agli indirizzi di politica sociale ed economica stabiliti in sede europea o dalle amministrazioni pubbliche;
- d) i contributi diretti alle esportazioni accordati direttamente ai produttori residenti allorché i beni lasciano il territorio economico o i servizi sono prestati a favore di non residenti — fatta eccezione per i rimborsi alla frontiera doganale delle imposte sui prodotti precedentemente versate e la rinuncia all'esazione delle imposte che sarebbero dovute se i beni fossero venduti o utilizzati all'interno del territorio economico.

Altri contributi alla produzione (D.39)

4.36 *Definizione:* gli altri contributi alla produzione (D.39) sono i contributi, diversi dai contributi ai prodotti, che le unità di produzione residenti percepiscono a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione.

Per la loro produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, i produttori che non producono per il mercato possono percepire altri contributi alla produzione soltanto allorché tali versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche sono effettuati in forza di normative generali, la cui applicazione si estende tanto ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita quanto ai produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita.

4.37 Gli altri contributi alla produzione (D.39) comprendono:

- a) i contributi sui salari o sulla manodopera: si tratta dei contributi erogabili con riferimento alla massa salariale, alla forza di lavoro totale, all'occupazione di particolari categorie di lavoratori (quali i lavoratori disabili o i lavoratori rimasti disoccupati per lunghi periodi di tempo) o ai costi dei programmi di formazione professionale organizzati o finanziati dalle imprese;
- b) i contributi per la riduzione dell'inquinamento: si tratta dei contributi correnti intesi a coprire, in tutto o in parte, i costi delle misure supplementari intraprese per ridurre o eliminare le emissioni di sostanze inquinanti;

- c) i contributi in conto interessi accordati a unità di produzione residenti, anche se intesi a promuovere operazioni di investimento; se il contributo concorre, contemporaneamente, al finanziamento dell'ammortamento del debito e al pagamento degli interessi sul capitale e non è possibile scindere i due elementi, l'insieme del contributo è considerato come contributo agli investimenti; i contributi in conto interessi sono trasferimenti correnti destinati ad alleggerire gli oneri di gestione dei produttori: essi sono registrati nei conti come contributi accordati ai produttori beneficiari, anche se la differenza di interesse viene, di fatto, versata direttamente dalle amministrazioni pubbliche alle istituzioni di credito che hanno concesso i prestiti;
- d) la sovracompensazione dell'IVA risultante dall'applicazione del regime forfettario, frequente ad esempio in campo agricolo.

4.38 Non sono considerati come contributi (D.3):

- a) i trasferimenti correnti operati dalle amministrazioni pubbliche a favore delle famiglie nella loro funzione di consumatori: tali trasferimenti sono registrati come prestazioni sociali (D.62 o D.63) oppure come trasferimenti correnti diversi (D.75);
- b) i trasferimenti correnti operati tra amministrazioni pubbliche nella loro funzione di produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, esclusi gli altri contributi alla produzione (D.39): tali trasferimenti sono registrati nella rubrica D.73 (Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche);
- c) i contributi agli investimenti (D.92);

- d) i versamenti straordinari ai fondi di assicurazione sociale nella misura in cui sono destinati a incrementare le riserve matematiche di detti fondi: tali versamenti sono registrati nella rubrica D.99 (Altri trasferimenti in conto capitale);
- e) i trasferimenti operati dalle amministrazioni pubbliche a favore delle società e quasi-società non finanziarie a copertura delle perdite accumulate nel corso di diversi esercizi o delle perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa, che sono classificati nella rubrica D.99 (Altri trasferimenti in conto capitale);
- f) la cancellazione dei debiti contratti da unità di produzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche (per esempio, anticipazioni accordate dalle amministrazioni pubbliche ad imprese non finanziarie per perdite di gestione accumulate nel corso di vari esercizi): tali operazioni sono contabilizzate nella rubrica D.99 (Altri trasferimenti in conto capitale);
- g) gli indennizzi erogati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo con riguardo a beni di investimento danneggiati o distrutti a seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità nazionali: tali flussi sono registrati nella rubrica D.99 (Altri trasferimenti in conto capitale);
- h) le partecipazioni al capitale di società e le azioni di proprietà delle amministrazioni pubbliche: tali partecipazioni sono registrate nella rubrica AF.5 (Partecipazioni e quote di fondi di investimento);
- i) i versamenti delle amministrazioni pubbliche che si accollano gli oneri di pensione anormali gravanti su una impresa pubblica: tali versamenti sono contabilizzati nella rubrica D.75 (Trasferimenti correnti diversi);

- j) i versamenti delle amministrazioni pubbliche ai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita intesi a pagare, in tutto o in parte, i beni e i servizi che tali produttori forniscono direttamente e singolarmente alle famiglie nel contesto della tutela contro i rischi e i bisogni sociali (cfr. paragrafo 4.84) e cui le famiglie hanno diritto. Tali versamenti sono inclusi nella spesa per consumi individuali (P.31) delle amministrazioni pubbliche e successivamente nei trasferimenti sociali in natura (acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita) (D.632) delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e nei consumi effettivi individuali (P.41) delle famiglie.

4.39 Momento di registrazione: i contributi (D.3) sono registrati nel momento in cui si verifica l'operazione o l'evento (produzione, vendita, importazione, ecc.) che dà origine al contributo.

Casi particolari:

- a) i contributi che corrispondono alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita praticato da un organismo commerciale pubblico sono registrati nel momento in cui i beni sono acquistati dall'organismo;
- b) i contributi destinati alla copertura di una perdita subita da un produttore sono registrati nel momento in cui le amministrazioni pubbliche decidono di coprire tale perdita.

4.40 I contributi (D.3) sono registrati:

- a) con segno negativo nella sezione degli impieghi del conto della generazione dei redditi primari del totale dell'economia;
- b) con segno negativo nella sezione delle risorse del conto dell'attribuzione dei redditi primari del settore delle amministrazioni pubbliche e del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

I contributi ai prodotti sono registrati, con segno negativo, nella sezione delle risorse del conto di equilibrio dei beni e servizi del totale dell'economia.

Gli altri contributi alla produzione (D.39) sono registrati nella sezione delle risorse dei conti della generazione dei redditi primari dei settori o delle branche di attività economica che li percepiscono.

L'applicazione di un sistema di tassi di cambio multipli sulle imposte sulla produzione e sulle importazioni, nonché sui contributi, comporta che in un siffatto sistema (non attualmente applicato tra gli Stati membri):

- a) le imposte implicite sulle importazioni sono considerate imposte sulle importazioni, esclusi i dazi sulle importazioni e l'IVA (D.2122);
- b) le imposte implicite sulle esportazioni sono considerate imposte sui prodotti, escluse le imposte sulle importazioni e l'IVA (D.214);

- c) i contributi impliciti alle importazioni sono considerati contributi alle importazioni (D.311);
- d) i contributi impliciti alle esportazioni sono considerati altri contributi ai prodotti (D.319).

REDDITI DA CAPITALE (D.4)

4.41 *Definizione:* si hanno redditi da capitale (D.4) allorché i proprietari di attività finanziarie e di risorse naturali mettono tali attività a disposizione di altre unità istituzionali. I redditi corrisposti per l'utilizzo di attività finanziarie sono denominati redditi da investimenti, mentre i redditi corrisposti per lo sfruttamento di risorse naturali sono denominati diritti di sfruttamento. I redditi da capitale rappresentano la somma dei redditi da investimenti e dei diritti di sfruttamento.

I redditi da capitale sono così classificati:

- a) interessi (D.41);
- b) utili distribuiti dalle società (D.42):
 - 1) dividendi (D.421);
 - 2) redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D.422);
- c) utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43);
- d) altri redditi da investimenti (D.44):
 - 1) redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D.441);

- 2) redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D.442);
- 3) redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento (D.443);
- e) fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45).

Interessi (D.41)

4.42 *Definizione:* gli interessi (D.41) sono i redditi da capitale percepiti dai proprietari di un'attività finanziaria quale contropartita per aver messo tale attività a disposizione di un'altra unità istituzionale. Essi comprendono le seguenti attività finanziarie:

- a) depositi (AF.2);
- b) titoli di credito (AF.3);
- c) prestiti (AF.4);
- d) altri conti attivi (AF.8).

I redditi derivanti dalla detenzione e dalle assegnazioni di diritti speciali di prelievo (DSP) così come i redditi derivanti da conti in oro finanziario sono considerati interessi. Le attività finanziarie che danno origine a interessi sono crediti dei creditori nei confronti dei debitori. I creditori prestano denaro ai debitori, il che porta alla creazione di uno degli strumenti finanziari sopra elencati.

Interessi su depositi e prestiti

- 4.43 Gli importi degli interessi da versare sui depositi e da riscuotere sui prestiti da parte delle istituzioni finanziarie comprendono una rettifica per un margine che rappresenta il compenso implicito dei servizi prestati dalle istituzioni finanziarie nel concedere i prestiti e nell'accettare i depositi. Gli interessi versati o riscossi sono suddivisi in una parte che rappresenta il compenso del servizio e in una parte corrispondente al concetto di interessi utilizzato in contabilità nazionale. Gli interessi effettivamente versati alle istituzioni finanziarie o effettivamente riscossi da queste, denominati interessi bancari, devono essere disaggregati in modo tale che il concetto di interessi utilizzato in contabilità nazionale e il compenso del servizio possano essere registrati separatamente. Gli importi degli interessi secondo il concetto di contabilità nazionale corrisposti dai mutuatari alle istituzioni finanziarie sono inferiori agli interessi bancari e la differenza corrisponde al valore stimato del compenso del servizio versato. Per contro, gli importi degli interessi secondo il concetto di contabilità nazionale riscossi dai depositanti sono superiori agli interessi bancari e la differenza è pari all'ammontare del compenso del servizio pagato. Gli importi del compenso del servizio sono registrati come vendite di servizi nel conto della produzione delle istituzioni finanziarie e nella sezione degli impieghi dei conti dei clienti di tali istituzioni.

Interessi su titoli di credito

- 4.44 Gli interessi su titoli di credito comprendono gli interessi su effetti e su strumenti a breve termine simili, nonché gli interessi su obbligazioni.

Interessi su effetti e su strumenti a breve termine simili

- 4.45 La differenza tra il valore facciale e il prezzo pagato al momento dell'emissione (ossia lo sconto) è un parametro degli interessi da corrispondere per la durata dell'effetto. L'incremento di valore di un effetto dovuto all'accumularsi di interessi maturati non costituisce un guadagno in conto capitale perché è riconducibile a un aumento del capitale da rimborsare e non a una variazione del prezzo dell'attività. Le altre variazioni del valore di un effetto sono considerate guadagni/perdite in conto capitale.

Interessi su obbligazioni

- 4.46 Le obbligazioni sono titoli a lungo termine che conferiscono al loro possessore il diritto incondizionato a un gettito monetario fisso o variabile nella misura determinata per contratto nella forma di pagamenti periodici, a un importo fissato in precedenza da corrispondere a una o più date determinate allorché il titolo è rimborsato, oppure alla combinazione di tali due formule.
- a) Obbligazioni a tasso zero: non si ha pagamento di cedole. Gli interessi basati sulla differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione devono essere distribuiti negli anni fino alla scadenza dell'obbligazione. L'interesse maturato ogni anno è reinvestito nel titolo dal suo possessore; pertanto, nel conto finanziario sono effettuate le seguenti registrazioni di contropartita, di importo uguale al valore dell'interesse maturato: una acquisizione di ulteriori titoli da parte del possessore e una ulteriore emissione di obbligazioni da parte dell'emittente o debitore (ossia una crescita del «volume» del titolo originario);

- b) Altri titoli compresi i titoli a sconto (deep-discounted bonds). Gli interessi si compongono di due elementi:
 - 1) l'importo di denaro da riscuotere a ogni periodo contro presentazione di una cedola;
 - 2) l'importo d'interesse maturato in ogni periodo, attribuibile allo scarto tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione, calcolato come nel caso delle obbligazioni a tasso zero;
- c) Titoli indicizzati
 - 1) Gli importi delle cedole da pagare e/o del capitale da rimborsare sono correlati all'evoluzione di un indice generale dei prezzi. La modifica di valore del capitale da rimborsare tra l'inizio e la fine di un particolare periodo contabile, dovuta alla variazione dell'indice di riferimento, è considerata come interesse maturato in tale periodo da aggiungere agli interessi da pagare per quel periodo;

- 2) Gli importi da pagare alla scadenza sono correlati a un indice ristretto che comprende un elemento di guadagno in conto capitale. Gli interessi maturati devono essere determinati fissando il tasso di accrescimento al momento dell'emissione. Gli interessi, di conseguenza, sono pari alla differenza tra il prezzo di emissione e le previsioni di mercato iniziali di tutti i pagamenti che il debitore dovrà effettuare. Tale importo è registrato come interessi maturati sulla vita dello strumento. Con questo metodo si registra come reddito il rendimento alla scadenza ipotizzato al momento dell'emissione, il quale ingloba i risultati dell'indicizzazione previsti al momento della creazione dello strumento. Qualsiasi scostamento dell'indice di riferimento rispetto all'andamento originariamente previsto determina guadagni o perdite in conto capitale che normalmente non si compensano nel corso della vita dello strumento.

Gli interessi maturati in conseguenza dell'indicizzazione sono reinvestiti nel titolo e devono essere registrati nei conti finanziari del possessore e dell'emittente.

Swap di tassi di interesse e forward rate agreement (accordi per scambio futuro di tassi di interesse)

- 4.47 I flussi monetari derivanti da operazioni di swap di qualunque tipo non sono considerati interessi da registrare come redditi da capitale, bensì sono registrati nel conto finanziario come operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati. Le operazioni nell'ambito di forward rate agreement non sono registrate come redditi da capitale, bensì sono registrate nel conto finanziario come operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati.

Interessi su operazioni di leasing finanziario

4.48 Il leasing finanziario è un metodo di finanziamento dell'acquisto, ad esempio, di impianti e macchinari. Il locatore acquista un determinato bene e il locatario si impegna a corrispondergli un certo numero di canoni periodici onde consentirgli di coprire, nel periodo del contratto, i suoi costi, compresi gli interessi sul capitale utilizzato per l'acquisto del bene.

Si considera che il locatore conceda al locatario un prestito di importo pari al valore del prezzo di acquisto pagato per i beni e che l'intero prestito venga rimborsato nel periodo di durata del contratto. Il canone corrisposto ad ogni scadenza dal locatario è pertanto considerato come costituito da due elementi: una quota di rimborso del capitale e una quota di interessi. Il tasso di interesse sul prestito figurativo è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare dei canoni periodici corrisposti per tutta la durata del contratto e il prezzo di acquisto del bene. La quota del canone relativa agli interessi diminuisce gradatamente man mano che il capitale viene rimborsato. Il prestito iniziale del locatario e i successivi rimborsi del capitale sono registrati nei conti finanziari del locatario e del locatore. Gli interessi corrisposti sono registrati nel conto della distribuzione primaria del reddito come interessi.

Altri interessi

4.49 Gli altri interessi comprendono:

- a) le commissioni bancarie sullo scoperto;
- b) i premi di fedeltà; e
- c) i premi corrisposti per estrazione ai detentori di obbligazioni.

Momento di registrazione

4.50 Gli interessi sono registrati secondo il principio di competenza, ossia in via di continua accumulazione nel tempo a favore del creditore sull'importo del credito in essere.

L'interesse maturato per ciascun periodo contabile deve essere registrato a prescindere che esso sia o non sia effettivamente pagato o aggiunto al capitale da rimborsare. Qualora gli interessi non vengano corrisposti, l'incremento del capitale è registrato nel conto finanziario quale acquisizione di una attività finanziaria da parte del creditore, con corrispondente acquisizione di una passività da parte del debitore.

4.51 Gli interessi sono registrati al lordo delle imposte su di essi applicate. Gli interessi versati e riscossi sono registrati al lordo dei contributi in conto interessi, a prescindere che questi siano direttamente erogati alle istituzioni finanziarie o ai beneficiari (cfr. paragrafo 4.37).

Poiché il valore dei servizi prestati dagli intermediari finanziari è attribuito ai loro diversi clienti, gli effettivi pagamenti di interessi agli intermediari finanziari, o le riscossioni di interessi dagli intermediari finanziari, sono rettificati per eliminare i margini che rappresentano il compenso implicito del servizio di tali intermediari. L'ammontare degli interessi versati dai mutuatari agli intermediari finanziari deve essere diminuito di un importo pari al valore stimato dei compensi da versare; l'ammontare degli interessi ricevuti dai depositanti deve essere invece maggiorato. I compensi sono considerati il corrispettivo della prestazione di servizi da parte degli intermediari finanziari ai loro clienti e non corrisposizioni di interessi.

4.52 Nel sistema dei conti, gli interessi sono registrati:

- a) quali risorse e impieghi del conto dell'attribuzione dei redditi primari dei settori;
- b) quali risorse e impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Utili distribuiti dalle società (D.42)

Dividendi (D.421)

- 4.53 *Definizione:* i dividendi (D.421) costituiscono una forma di redditi da capitale che spettano ai proprietari di azioni (AF.5) quale corrispettivo, ad esempio, per aver messo a disposizione delle società le loro risorse finanziarie.

L'aumento del capitale proprio attraverso l'emissione di azioni costituisce una forma di raccolta di fondi. A differenza del capitale di prestito, il capitale proprio non fa insorgere una passività definita in termini monetari e non dà diritto ai possessori delle azioni di una società a un reddito fisso o predeterminato. Per dividendi si intendono tutti gli utili distribuiti dalle società ai loro azionisti o proprietari.

- 4.54 I dividendi comprendono altresì:

- a) le azioni distribuite agli azionisti come pagamento del dividendo dell'esercizio. Sono escluse le azioni gratuite che rappresentano la capitalizzazione di fondi propri nella forma di riserve e di utili non distribuiti e che costituiscono nuove azioni distribuite agli azionisti in proporzione al numero di azioni da essi possedute;
- b) il reddito versato alle amministrazioni pubbliche dalle imprese pubbliche riconosciute come entità giuridiche indipendenti non costituite in società;
- c) i redditi generati da attività non oggetto di rilevazione e trasferiti ai proprietari di società che partecipano a tali attività per loro uso privato.

4.55 Nella rubrica D.421 (Dividendi) non rientrano i superdividendi.

I superdividendi sono i dividendi di importo elevato rispetto al livello recente dei dividendi e degli utili. Al fine di determinare se i dividendi sono ingenti si utilizza il concetto di reddito distribuibile. Il reddito distribuibile di una società è pari al reddito da impresa, più tutti i trasferimenti correnti da ricevere, meno tutti i trasferimenti correnti da effettuare, meno la rettifica per variazione dei diritti pensionistici. Il rapporto tra dividendi e reddito distribuibile negli ultimi anni è utilizzato per valutare la plausibilità del livello attuale dei dividendi. Se il livello dei dividendi dichiarati è notevolmente superiore, i dividendi in eccesso sono trattati come operazioni finanziarie e classificati come «superdividendi». Tali superdividendi sono considerati prelievi di capitale (F.5) dalla società. Ciò vale per tutte le società, sia che si tratti di imprese costituite in società o di quasi-società o di società sotto controllo estero o private nazionali.

4.56 Nel caso delle società pubbliche i superdividendi sono pagamenti irregolari e di importo elevato o pagamenti che superano il reddito da impresa del pertinente esercizio, finanziati a partire da riserve accantonate o da vendite di attività. I superdividendi delle società pubbliche devono essere registrati come prelievi di capitale (F.5) per la differenza tra i pagamenti e il reddito da impresa del pertinente esercizio (cfr. paragrafo 20.206).

Gli acconti sui dividendi sono descritti nel paragrafo 20.207.

4.57 Momento di registrazione: pur rappresentando una quota di reddito generato nel corso di un certo periodo di tempo, i dividendi non sono registrati applicando il principio di competenza. Per un breve periodo di tempo tra la delibera e l'effettivo pagamento dei dividendi, le azioni possono essere vendute «ex dividendo»: ciò significa che il diritto a percepire il dividendo spetta al proprietario delle azioni al momento della delibera del dividendo e non al loro proprietario alla data del pagamento. Una azione venduta «ex dividendo» ha pertanto un valore inferiore rispetto a una azione ceduta senza tale vincolo. Il momento di registrazione dei dividendi è il momento in cui l'azione inizia ad essere quotata a un prezzo ex dividendo e non a un prezzo comprensivo del dividendo.

I dividendi sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della attribuzione dei redditi primari dei settori nei quali sono classificate le società;
- b) nella sezione delle risorse del conto della attribuzione dei redditi primari dei settori nei quali sono classificati gli azionisti;
- c) nella sezione delle risorse e nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D.422)

4.58 *Definizione:* i redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D.422) sono gli importi che questi prelevano per i propri bisogni dagli utili conseguiti dalle quasi-società di loro proprietà.

Tali prelievi sono registrati al lordo delle imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc., che sono sempre considerate pagate dai proprietari delle imprese.

Allorché una quasi-società consegue utili, l'unità che ne è proprietaria può decidere di lasciarle una parte e la totalità degli utili, segnatamente a scopi di investimento. Tali redditi a disposizione delle quasi-società sono registrati come risparmio proprio di queste ultime e solo gli utili effettivamente prelevati dalle unità proprietarie sono registrati nei conti nella rubrica dei redditi prelevati dai membri delle quasi-società.

4.59 Allorché gli utili sono conseguiti nel resto del mondo da succursali, agenzie, uffici, ecc. di imprese residenti, se queste succursali, ecc. sono considerate unità non residenti, gli utili non distribuiti sono registrati come utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43). Solo gli utili realmente trasferiti all'impresa madre sono registrati nei conti come redditi prelevati dai membri delle quasi-società percepiti dal resto del mondo. I medesimi principi si applicano in sede di contabilizzazione delle relazioni tra le succursali, le agenzie, gli uffici, ecc. operanti nel territorio economico e le imprese madri non residenti a cui appartengono.

4.60 I redditi prelevati dai membri delle quasi-società comprendono il risultato netto di gestione riconosciuto ai residenti in quanto proprietari di terreni o fabbricati nel resto del mondo o ai non residenti per terreni o fabbricati ubicati sul territorio economico interessato. Con riguardo alle operazioni inerenti a terreni e fabbricati effettuate sul territorio economico di un paese da unità non residenti, vengono create unità fittizie residenti di proprietà delle unità non residenti.

Il valore locativo delle abitazioni ubicate all'estero e occupate dai rispettivi proprietari è registrato come importazioni di servizi e il corrispondente risultato netto di gestione come redditi primari percepiti dal resto del mondo; il valore delle abitazioni occupate dai rispettivi proprietari non residenti è registrato come esportazioni di servizi e il pertinente risultato netto di gestione come redditi primari corrisposti al resto del mondo.

I redditi prelevati dai membri delle quasi-società comprendono i redditi generati da attività non oggetto di rilevazione delle quasi-società, che sono trasferiti ai proprietari partecipanti a tali attività per loro uso privato.

4.61 I redditi prelevati dai membri delle quasi-società non comprendono gli introiti percepiti dai proprietari:

- a) dalla vendita di beni di investimento usati;
- b) dalla vendita di terreni e di altre attività non prodotte;
- c) da prelievi di capitale.

Nel conto finanziario tali importi sono considerati prelievi di capitale in quanto equivalgono a una liquidazione parziale o totale di una partecipazione nella quasi-società. Se le quasi-società appartengono ad amministrazioni pubbliche e registrano permanentemente, dovendo applicare gli indirizzi di politica sociale ed economica stabiliti dalle amministrazioni pubbliche, un deficit di gestione, i trasferimenti regolari di fondi dalle amministrazioni pubbliche alle imprese a copertura delle loro perdite sono considerati contributi.

4.62 Momento di registrazione: i redditi prelevati dai membri delle quasi-società sono registrati nel momento in cui sono effettuati i prelievi.

4.63 Nel sistema dei conti, i redditi prelevati dai membri delle quasi-società figurano:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della attribuzione dei redditi primari dei settori nei quali le quasi-società sono classificate;
- b) nella sezione delle risorse del conto della attribuzione dei redditi primari dei settori proprietari;
- c) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43)

4.64 *Definizione:* gli utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43) corrispondono al risultato di gestione dell'impresa di investimenti diretti all'estero

più i redditi da capitale o i trasferimenti correnti da ricevere

meno i redditi da *capitale* o i trasferimenti correnti da effettuare compresi i trasferimenti effettivi agli investitori diretti stranieri e le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. dell'impresa di investimenti diretti all'estero.

4.65 Una impresa di investimenti diretti all'estero è una impresa costituita o meno in società della quale un investitore residente in un'altra economia possiede il 10% o più delle azioni ordinarie o del diritto di voto, nel caso di una società, o una partecipazione equivalente, nel caso di una impresa non costituita in società. Le imprese di investimenti diretti all'estero comprendono le entità indicate come consociate, società collegate e filiali. Una consociata è una impresa di cui l'investitore possiede più del 50%, una società collegata è una impresa di cui l'investitore possiede il 50% o una quota inferiore e una filiale è una impresa non costituita in società posseduta interamente o congiuntamente. La relazione con l'impresa di investimenti diretti all'estero può essere diretta o indiretta in funzione della catena di proprietà. Il concetto di impresa di investimenti diretti all'estero è un concetto più ampio di quello di società sotto controllo estero.

4.66 Il reddito da impresa delle imprese di investimenti diretti all'estero può essere effettivamente distribuito sotto forma di dividendi o di redditi prelevati dai membri delle quasi-società. Inoltre, gli utili non distribuiti sono considerati come se fossero distribuiti e trasferiti agli investitori diretti stranieri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale dell'impresa e come se fossero da questi successivamente reinvestiti mediante apporti di capitale nel conto finanziario. Gli utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero possono essere positivi o negativi.

4.67 Momento di registrazione: gli utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero sono registrati nel momento in cui sono conseguiti.

Nel sistema dei conti, gli utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto dell'attribuzione dei redditi primari dei settori;
- b) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Altri redditi da investimenti (D.44)

Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati (D.441)

4.68 *Definizione:* i redditi da investimenti da attribuire agli assicurati corrispondono al totale dei redditi primari ricavati dall'investimento delle riserve tecniche di assicurazione. Le riserve sono quelle per le quali le imprese di assicurazione riconoscono una corrispondente passività nei confronti degli assicurati.

Le riserve tecniche di assicurazione sono investite dalle imprese di assicurazione in attività finanziarie o terreni (dai quali ricavano redditi netti da capitale, ossia al netto degli eventuali interessi corrisposti) o in fabbricati (che producono risultati netti di gestione).

I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati sono registrati separatamente per le assicurazioni sulla vita e per le assicurazioni contro i danni.

Per le assicurazioni contro i danni, l'impresa di assicurazione assume una passività nei confronti degli assicurati per un ammontare pari all'importo dei premi depositati presso l'impresa ma non ancora di competenza dell'esercizio, al valore di qualunque indennizzo dovuto ma non ancora versato e a una riserva per richieste di risarcimento non ancora notificate, oppure notificate ma non ancora liquidate. Per far fronte a tale passività l'impresa di assicurazione costituisce riserve tecniche. Il reddito da investimenti su tali riserve è considerato reddito da attribuire agli assicurati e a questi distribuito nel conto dell'attribuzione dei redditi primari; tale reddito è successivamente riversato all'impresa di assicurazione a titolo di premi supplementari nel conto della distribuzione secondaria del reddito.

Anche nel caso di una unità istituzionale che gestisce — contro pagamento di una commissione — un sistema di garanzie standard di prestiti possono essere rilevati redditi da investimenti conseguiti sulle riserve del sistema e tali redditi devono pertanto figurare come distribuiti alle unità che pagano le commissioni (e che potrebbero non coincidere con le unità che beneficiano delle garanzie) e considerati come oneri supplementari nel conto della distribuzione secondaria del reddito.

Nel caso delle rendite e delle assicurazioni sulla vita, le imprese di assicurazione assumono passività nei confronti degli assicurati e dei beneficiari delle rendite per un importo pari al valore attuale dei diritti previsti. Per far fronte a tali passività le imprese di assicurazione detengono fondi appartenenti agli assicurati sotto forma di utili dichiarati per le assicurazioni con utili, nonché di accantonamenti sia per gli assicurati sia per i beneficiari di rendite in vista del pagamento di futuri utili e di altri diritti. Tali fondi sono investiti in varie attività finanziarie e non finanziarie.

Gli utili dichiarati agli assicurati sulla vita sono registrati come redditi da investimenti da riconoscere agli assicurati e sono considerati come premi supplementari versati dagli assicurati alle imprese di assicurazione.

I redditi da investimenti da attribuire agli assicurati sulla vita sono registrati come pagati dall'impresa di assicurazione e percepiti dalle famiglie nel conto della attribuzione dei redditi primari. Diversamente che nel caso delle assicurazioni contro i danni o delle pensioni, gli importi equivalgono a risparmio e sono pertanto registrati come una operazione finanziaria, segnatamente come aumento delle passività delle imprese di assicurazione sulla vita, in aggiunta ai nuovi premi, meno il compenso del servizio e meno le prestazioni da erogare.

Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici (D.442)

4.69 I diritti pensionistici derivano da due diversi tipi di sistemi pensionistici: a contribuzione definita o a prestazione definita.

Un sistema a contribuzione definita è un sistema nel quale i contributi sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori dipendenti sono investiti per conto dei lavoratori dipendenti in qualità di futuri beneficiari di pensione. Le pensioni non sono finanziate con il ricorso ad alcuna altra fonte e i fondi non sono destinati ad alcun altro uso. I redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici nel caso dei sistemi a contribuzione definita sono pari ai redditi da investimenti sui fondi, più qualsiasi reddito derivante dalla locazione di terreni o fabbricati di proprietà del fondo.

La peculiarità di un sistema a prestazione definita è l'utilizzo di una formula per determinare il livello degli importi da corrispondere ai beneficiari di pensione. Tale caratteristica rende possibile determinare il livello dei diritti come il valore attuale di tutti i futuri pagamenti, calcolati sulla base di ipotesi attuariali sulla durata di vita e di ipotesi economiche sul tasso di interesse o sul tasso di sconto. Il valore attuale dei diritti in essere all'inizio dell'anno aumenta perché si è avvicinata di un anno la data in cui i diritti sono pagabili. Tale aumento è considerato reddito da investimenti da attribuire ai titolari di pensione nel caso dei sistemi a prestazione definita. Sull'importo dell'aumento non incide né il fatto che il sistema pensionistico disponga effettivamente o meno di fondi sufficienti a far fronte a tutte le obbligazioni, né il tipo di incremento dei fondi, che si tratti ad esempio di redditi da investimenti o di guadagni in conto capitale.

Redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento (D.443)

4.70 I redditi da investimenti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento sono composti dai seguenti elementi distinti:

- dividendi da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento (D.4431),
- utili non distribuiti da attribuire ai sottoscrittori di quote di fondi comuni di investimento (D.4432).

La componente dividendo è registrata nello stesso identico modo dei dividendi delle singole società come descritto in precedenza. La componente utili non distribuiti è registrata applicando gli stessi principi descritti per le imprese di investimenti diretti all'estero, ma è calcolata escludendo tutti gli utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero. I restanti utili non distribuiti sono attribuiti ai sottoscrittori di quote di fondi di investimento (senza lasciare risparmio nei fondi) e sono da questi reinvestiti nei fondi con una operazione registrata nel conto finanziario.

I redditi da capitale percepiti dai fondi comuni di investimento sono registrati come redditi da capitale dei sottoscrittori di quote dei fondi anche se non sono distribuiti, bensì reinvestiti per conto dei sottoscrittori.

I partecipanti ai fondi pagano indirettamente attingendo alle loro quote le società preposte alla gestione dei loro investimenti. Tale compenso del servizio è una spesa a carico dei partecipanti ai fondi e non dei fondi stessi.

Momento di registrazione: gli altri redditi da investimenti sono registrati nel momento in cui maturano.

4.71 Nel sistema dei conti, gli altri redditi da investimenti sono registrati:

- a) nella sezione delle risorse del conto dell'attribuzione dei redditi primari degli assicurati e dei sottoscrittori di quote di fondi;
- b) nella sezione degli impieghi del conto dell'attribuzione dei redditi primari degli enti assicuratori, dei fondi pensione e dei fondi di investimento;
- c) nella sezione delle risorse e nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti (D.45)

4.72 *Definizione:* si tratta dei redditi percepiti dal proprietario di una risorsa naturale quale corrispettivo per aver messo tale risorsa a disposizione di una altra unità istituzionale.

Esistono due differenti tipi di affitti di risorse naturali: fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti. Per i diritti di sfruttamento di altre risorse naturali quali gli spettri radio si procede in modo analogo.

Se i fitti o i diritti di sfruttamento costituiscono una forma di reddito da capitale, per contro i canoni di locazione sono considerati corrispettivi per servizi resi. I canoni di locazione corrispondono a pagamenti effettuati nel quadro di un contratto di leasing operativo per utilizzare un bene appartenente a un'altra unità. I diritti di sfruttamento corrispondono a un pagamento effettuato nel quadro di un leasing di risorse per avere accesso a una risorsa naturale.

Fitti di terreni

Il canone di affitto che un proprietario terriero riscuote da un affittuario rappresenta una forma di reddito da capitale. I fitti di terreni comprendono anche i canoni di affitto da corrispondere ai proprietari di corsi e specchi d'acqua interni per godere del diritto di sfruttare tali acque a scopi ricreativi o diversi, compresa la pesca.

Un proprietario versa imposte fondiarie o sostiene spese di manutenzione in quanto proprietario. Tali imposte e spese si considerano pagate dal soggetto che utilizza i terreni e da questi detratte dal canone di affitto che sarebbe tenuto a versare al proprietario. I canoni di affitto da cui sono detratte imposte o altre spese a carico del proprietario sono denominati «fitti al netto di imposte».

- 4.73 I fitti dei terreni non includono i canoni di affitto dei fabbricati e delle abitazioni su di essi costruiti; tali canoni sono considerati come pagamento di un servizio destinabile alla vendita erogato dal proprietario al locatario dell'immobile o dell'abitazione e sono registrati nei conti come consumi intermedi o finali dell'unità locataria. Se non si dispone di elementi oggettivi che permettano una ripartizione tra fitto dei terreni e canone di affitto dei sovrastanti edifici, l'intero importo è considerato fitto dei terreni, se il valore di questi ultimi è stimato essere superiore al valore degli edifici, e canone di affitto in caso contrario.

Diritti di sfruttamento di giacimenti

- 4.74 In tale rubrica sono compresi i diritti spettanti ai proprietari di giacimenti minerari o di combustibili fossili (carbone, petrolio o gas naturale), siano essi unità private o amministrazioni pubbliche, in cambio della concessione ad altre unità istituzionali di procedere a prospezioni o di sfruttare tali depositi per un periodo di tempo determinato.
- 4.75 Momento di registrazione dei fitti: i fitti sono registrati nel periodo in cui sono pagabili.
- 4.76 Nel sistema dei conti, i fitti sono così registrati:
- a) nella sezione delle risorse e nella sezione degli impieghi del conto dell'attribuzione dei redditi primari dei settori;
 - b) nella sezione delle risorse e nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO, SUL PATRIMONIO, ECC. (D.5)

4.77 *Definizione:* le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5) comprendono tutti i pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, riscossi periodicamente dalle amministrazioni pubbliche e dal resto del mondo sul reddito e sul patrimonio delle unità istituzionali, nonché talune imposte periodiche che non sono basate né sul reddito né sul patrimonio.

Le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. si dividono in:

- a) imposte sul reddito (D.51);
- b) altre imposte correnti (D.59).

Imposte sul reddito (D.51)

4.78 *Definizione:* le imposte sul reddito (D.51) sono le imposte aventi per oggetto i redditi, gli utili e i guadagni in conto capitale. Esse sono determinate sulla base dei redditi effettivi o presunti delle persone fisiche, delle famiglie, delle società o delle istituzioni senza scopo di lucro e comprendono le imposte sui redditi da capitale, le imposte fondiari e le imposte sul patrimonio immobiliare se tali proprietà servono da base per stimare il reddito dei loro proprietari.

Le imposte sul reddito includono:

- a) le imposte sul reddito delle persone fisiche o delle famiglie come, ad esempio, i redditi da lavoro, da capitale e da impresa, le pensioni, ecc., comprese le imposte trattenute dai datori di lavoro come le ritenute alla fonte; sono incluse anche le imposte sul reddito dei proprietari di imprese non costituite in società;

- b) le imposte sul reddito o sugli utili delle società;
- c) le imposte sui guadagni in conto capitale;
- d) le imposte sulle vincite conseguite in relazione a scommesse o alla partecipazione a concorsi a premi, corrisposte sugli importi riscossi dai vincitori, da distinguere dalle imposte sugli affari dei produttori che organizzano concorsi a premi o scommesse, considerate imposte sui prodotti.

Altre imposte correnti (D.59)

4.79 Le altre imposte correnti (D.59) comprendono:

- a) le imposte correnti sul capitale, ossia le imposte sulla proprietà o sull'utilizzo dei terreni o dei fabbricati da parte dei proprietari, e le imposte correnti sul patrimonio netto e su altri beni come i gioielli, escluse le imposte di cui alla rubrica D.29 (pagate dalle imprese a motivo dell'esercizio dell'attività di produzione) e alla rubrica D.51 (Imposte sul reddito);
- b) le imposte per-capita, percepite per adulto o per famiglia, indipendentemente dal reddito o dal patrimonio;
- c) le imposte sulle spese, versate sul totale delle spese delle persone o delle famiglie;

- d) gli esborsi sostenuti dalle famiglie per ottenere il diritto di possedere o di utilizzare, a fini non professionali, veicoli, natanti o aeromobili o per ottenere il rilascio di licenze di caccia o pesca sportiva, ecc. La distinzione tra imposte e acquisti di servizi dalle amministrazioni pubbliche è effettuata applicando gli stessi criteri utilizzati nel caso degli esborsi sostenuti dalle imprese: se il rilascio delle licenze non richiede alcun adempimento o solo minimi adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche e il rilascio è automatico previo pagamento dell'importo stabilito, è probabile che le licenze costituiscano semplicemente un mezzo per ottenere entrate, nonostante le amministrazioni pubbliche possano rilasciare in cambio un qualche certificato o una autorizzazione; in questi casi, l'esborso è considerato imposta. Tuttavia, se le amministrazioni pubbliche sfruttano il rilascio di licenze per svolgere una funzione di regolamentazione (ad esempio, per verificare la competenza o le qualifiche della persona che richiede la licenza), i versamenti corrisposti sono considerati non già imposte, bensì spese per l'acquisto di servizi dalle amministrazioni pubbliche, a meno che i versamenti siano chiaramente totalmente sproporzionati rispetto ai costi di erogazione dei servizi;
- e) le imposte sulle operazioni internazionali, quali viaggi all'estero, rimesse dall'estero, investimenti esteri, ecc., escluse quelle pagate dai produttori ed esclusi i dazi all'importazione pagati dalle famiglie.

4.80 Sono esclusi dalle imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.:

- a) le imposte sulle successioni o le imposte sulle donazioni tra vivi da prelevare sul capitale dei beneficiari: tali imposte figurano nella rubrica D.91 (Imposte in conto capitale);
- b) le imposizioni straordinarie sul capitale o sul patrimonio (una tantum): tali imposte sono registrate nella rubrica D.91 (Imposte in conto capitale);
- c) le imposte su terreni, fabbricati o altri beni posseduti o noleggiati dalle imprese e da queste utilizzati per l'attività di produzione: tali imposte sono registrate nella rubrica D.29 (Altre imposte sulla produzione);
- d) gli esborsi sostenuti dalle famiglie per ottenere diritti diversi da quello di utilizzare veicoli, natanti o aeromobili o per ottenere il rilascio di licenze diverse da quelle di caccia o pesca sportiva: nella maggior parte dei casi il rilascio di patenti di guida, brevetti di pilota o porto d'armi, i diritti corrisposti alle amministrazioni pubbliche per l'accesso a musei o a biblioteche, le tasse per la raccolta dei rifiuti, i bolli per passaporti, le tasse aeroportuali, le tariffe giudiziarie, ecc. sono considerati acquisti di servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche se rispondono ai criteri di cui al paragrafo 4.79, lettera d), per essere registrati come servizi.

4.81 L'importo totale delle imposte comprende gli interessi di mora e le pene pecuniarie applicati dalle autorità fiscali allorché i dati sono insufficienti per stimare separatamente l'importo di tali interessi e pene pecuniarie. Esso comprende altresì gli eventuali oneri in relazione al recupero e all'accertamento delle imposte da pagare, al netto delle riduzioni d'imposta decise dalle amministrazioni pubbliche nel quadro della politica economica e di tutti i rimborsi di imposta per la restituzione di imposte non dovute.

L'erogazione di contributi o prestazioni sociali attraverso il sistema fiscale sotto forma di crediti di imposta è sempre più frequente, accrescendo il legame tra i sistemi di pagamento e i sistemi di esazione fiscale. I crediti di imposta rappresentano uno sgravio fiscale e riducono il debito di imposta per il beneficiario.

Se è previsto il pagamento al beneficiario dell'eccedenza dello sgravio fiscale rispetto al debito, si è in presenza di un sistema di pagamento di crediti di imposta. In tale sistema possono essere effettuati pagamenti a favore sia di non contribuenti sia di contribuenti. In tale sistema l'intero importo dei crediti di imposta è registrato come spesa delle amministrazioni pubbliche e non come riduzione delle entrate fiscali.

Per contro, alcuni sistemi di crediti di imposta non prevedono pagamenti e i crediti di imposta sono limitati all'entità del debito di imposta. In tali sistemi tutti i crediti di imposta sono inglobati nel sistema fiscale e sono portati in riduzione delle entrate fiscali delle amministrazioni pubbliche.

- 4.82 Le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono registrate nel momento in cui si svolgono le attività o le operazioni o si verificano gli altri eventi che fanno insorgere l'obbligo di pagare le imposte.

Tuttavia, taluni eventi, operazioni o attività economiche, che a norma della legislazione fiscale dovrebbero far insorgere per le unità in questione l'obbligo di pagare le imposte, sfuggono costantemente all'osservazione delle autorità fiscali. Non sarebbe realistico presupporre che tali eventi, operazioni o attività diano origine ad attività finanziarie o passività nella forma di importi da pagare o da ricevere. Gli importi da registrare sono quelli attestati da accertamenti, dichiarazioni o altri documenti che creano una passività nella forma di un obbligo per i contribuenti di pagare un'imposta. Per le imposte non comprovate da accertamenti fiscali probanti non è effettuata alcuna imputazione.

Gli importi delle imposte registrati nei conti sono ricavati da due fonti: gli importi evidenziati attraverso gli accertamenti e le dichiarazioni o attraverso gli incassi.

- a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi sono rettificati applicando un coefficiente che consente di tener conto degli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. Una soluzione alternativa consiste nel registrare un trasferimento in conto capitale a favore dei pertinenti settori, di importo equivalente a quello della rettifica. I coefficienti sono stimati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni circa gli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. I coefficienti sono specifici per i vari tipi di imposta;

- b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati per tenere conto del fattore temporale, in modo tale che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui si sono svolte le attività o le operazioni — o si sono verificati gli altri eventi — che hanno determinato l'insorgenza del debito di imposta (o al momento in cui è stato definito l'ammontare dovuto nel caso di talune imposte sul reddito). Tale rettifica è basata sull'intervallo di tempo medio intercorrente tra le attività, le operazioni o gli altri eventi in questione (o la determinazione dell'ammontare dell'imposta) e la riscossione dell'imposta.

Se ritenute alla fonte da un datore di lavoro, le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono incluse nelle retribuzioni indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro le abbia versate alle amministrazioni pubbliche o meno. Il settore delle famiglie è considerato come il settore che versa l'intero importo alle amministrazioni pubbliche. Gli importi non effettivamente versati figurano nella rubrica D.995 come trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori dei datori di lavoro.

In alcuni casi l'obbligo di pagare una imposta sul reddito può essere determinato soltanto in un esercizio successivo a quello in cui il reddito è stato generato. È pertanto necessario dar prova di flessibilità nel determinare il momento di registrazione di tali imposte. Le imposte sul reddito ritenute alla fonte come pure il regolare pagamento anticipato di imposte sul reddito possono essere registrati nel periodo in cui sono effettuati i versamenti, mentre qualsiasi debito di imposta sul reddito a titolo definitivo può essere registrato nel periodo in cui tale debito è determinato.

Le imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. sono registrate:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito dei settori in cui sono classificati i contribuenti;
- b) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito delle amministrazioni pubbliche;
- c) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI SOCIALI (D.6)

4.83 *Definizione:* le prestazioni sociali sono i trasferimenti, in denaro o in natura, operati a favore delle famiglie e finalizzati a sgravare queste ultime dall'onere finanziario rappresentato da vari rischi o bisogni. I trasferimenti sono operati tramite sistemi organizzati collettivamente o, al di fuori di tali sistemi, dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Le prestazioni sociali includono i versamenti delle amministrazioni pubbliche ai produttori di cui beneficiano singolarmente le famiglie nel contesto della tutela contro i rischi e i bisogni sociali.

4.84 I rischi e i bisogni che possono dar luogo a prestazioni sociali sono i seguenti:

- a) malattia;
- b) invalidità;
- c) malattie professionali o infortuni sul lavoro;
- d) vecchiaia;

- e) superstiti;
- f) maternità;
- g) famiglia;
- h) promozione dell'occupazione;
- i) disoccupazione;
- j) abitazioni;
- k) istruzione;
- l) indigenza.

Nel caso delle abitazioni, si considerano prestazioni sociali gli importi versati dalle amministrazioni pubbliche ai locatari allo scopo di rendere meno onerosi gli affitti da questi pagati, escluse le indennità speciali corrisposte dalle amministrazioni pubbliche nella funzione di datori di lavoro.

4.85 Le prestazioni sociali comprendono:

- a) i trasferimenti correnti e forfettari da sistemi che percepiscono contributi, coprono l'intera collettività o ampie fasce della collettività e sono imposti e controllati da unità delle amministrazioni pubbliche (sistemi di sicurezza sociale);

- b) i trasferimenti correnti e forfettari da sistemi organizzati dai datori di lavoro per conto dei loro dipendenti, ex dipendenti o persone a loro carico (altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione). I contributi possono essere versati dai lavoratori e/o dai datori di lavoro o anche da lavoratori indipendenti;
- c) i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e da istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, non subordinati al preventivo pagamento di contributi e generalmente correlati a un accertamento del reddito disponibile. Tali trasferimenti sono generalmente indicati come prestazioni di assistenza sociale.

4.86 Le prestazioni sociali non comprendono:

- a) gli indennizzi erogati sulla base di polizze stipulate unicamente su iniziativa dell'assicurato, indipendentemente dal suo datore di lavoro o dalle amministrazioni pubbliche;
- b) le indennità assicurative relative a polizze stipulate al solo scopo di ottenere uno sconto anche qualora tali polizze discendano da un contratto collettivo.

4.87 Affinché una polizza individuale sia considerata come parte di un sistema di assicurazione sociale, le eventualità o le circostanze contro cui i partecipanti sono assicurati devono corrispondere ai rischi o ai bisogni elencati al paragrafo 4.84 e, inoltre, devono essere soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- a) la partecipazione al sistema è obbligatoria per legge o in virtù dei termini e delle condizioni del contratto di lavoro di un lavoratore dipendente o di un gruppo di lavoratori dipendenti;

- b) il sistema è un sistema collettivo, gestito a favore di un gruppo determinato di lavoratori — siano essi lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti o persone non occupate —, cui possono partecipare esclusivamente i membri di quel gruppo;
- c) un datore di lavoro versa un contributo (effettivo o figurativo) al sistema per conto del lavoratore, a prescindere che anche il lavoratore dipendente versi o meno un contributo.

4.88 *Definizione:* i sistemi di assicurazione sociale sono i sistemi presso i quali i partecipanti sono obbligati o incoraggiati dai loro datori di lavoro o dalle amministrazioni pubbliche ad assicurarsi contro taluni rischi o eventi che possono pregiudicare il loro benessere o quello delle persone a loro carico. Tali sistemi prevedono il versamento di contributi sociali da parte dei lavoratori dipendenti o di altri soggetti, o dei datori di lavoro per conto dei loro dipendenti, allo scopo di garantire — ai lavoratori o agli altri soggetti contribuenti, alle persone a loro carico o ai loro superstiti — il diritto a beneficiare, immediatamente o in un periodo successivo, delle prestazioni di assicurazione sociale.

I sistemi di assicurazione sociale sono organizzati per gruppi di lavoratori o sono per legge a disposizione di tutti i lavoratori o di determinate categorie di lavoratori, comprese le persone non occupate e i lavoratori dipendenti. Variano dai sistemi privati predisposti per determinati gruppi di lavoratori alle dipendenze di un unico datore di lavoro, ai regimi di sicurezza sociale cui è affiliata l'intera forza lavoro di un paese. La partecipazione a tali sistemi può essere volontaria per i lavoratori in questione, ma nella maggior parte dei casi è obbligatoria. Ad esempio, l'affiliazione a sistemi organizzati da singoli datori di lavoro può essere imposta in virtù dei termini e delle condizioni di lavoro collettivamente concordate tra i datori di lavoro e i loro dipendenti.

4.89 Si possono distinguere due tipologie di sistemi di assicurazione sociale:

- a) Il primo è costituito dai sistemi di sicurezza sociale riguardanti l'intera collettività o ampie fasce della collettività, imposti, controllati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche. Le pensioni erogate da tali sistemi possono o no essere correlate ai livelli retributivi del beneficiario o alla sua carriera professionale. Le prestazioni non pensionistiche sono meno frequentemente correlate ai livelli delle retribuzioni;
- b) Il secondo tipo è costituito dagli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione. Tali sistemi si basano su una relazione datore di lavoro/lavoratore per l'erogazione di una pensione ed eventualmente di altre prestazioni previste dal contratto di lavoro. In tal caso la responsabilità per l'erogazione delle prestazioni non grava sulle amministrazioni pubbliche nell'ambito della sicurezza sociale.

4.90 I sistemi di assicurazione sociale organizzati dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per i propri dipendenti e non per i lavoratori in generale sono classificati come altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione e non come sistemi di sicurezza sociale.

Contributi sociali netti (D.61)

4.91 *Definizione:* i contributi sociali netti sono i contributi effettivi o figurativi versati dalle famiglie ai sistemi di assicurazione sociale al fine di assicurarsi il diritto all'erogazione di prestazioni sociali. I contributi sociali netti (D.61) sono costituiti dai:

contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611)

più i contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.612)

più i contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613)

più i contributi sociali supplementari a carico delle famiglie (D.614)

meno il compenso del servizio dei sistemi di assicurazione sociale (D.61SC).

Il compenso del servizio dei sistemi di assicurazione sociale corrisponde alle competenze da riconoscere alle unità che gestiscono i sistemi. Esso figura qui ai fini del calcolo dei contributi sociali netti (D.61) e non costituisce una operazione di redistribuzione, bensì è parte della produzione e della spesa per consumi.

Contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611)

4.92 I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611) corrispondono al flusso D.121.

I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro sono versati dai datori di lavoro ai sistemi di sicurezza sociale e agli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione al fine di garantire l'erogazione di prestazioni sociali ai propri dipendenti.

Poiché i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro sono da questi versati a beneficio dei lavoratori alle loro dipendenze, il valore dei contributi è registrato come uno degli elementi che compongono i redditi da lavoro dipendente, unitamente alle retribuzioni in denaro e in natura. I contributi sociali sono successivamente registrati come versati, a titolo di trasferimenti correnti, dai lavoratori dipendenti ai sistemi di sicurezza sociale e agli altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione.

Tale rubrica è suddivisa in due sottorubriche:

- a) contributi pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6111), corrispondenti al flusso D.1211;
- b) contributi non pensionistici effettivi a carico dei datori di lavoro (D.6112), corrispondenti al flusso D.1212.

4.93 I contributi sociali effettivi possono essere versati in virtù di disposizioni regolamentari, di un contratto collettivo di lavoro in vigore in una particolare branca di attività economica, di un accordo stipulato tra datore di lavoro e dipendenti in una impresa, di un contratto di lavoro o, in alcuni casi, volontariamente.

I contributi volontari si riferiscono a:

- a) contributi sociali che persone non giuridicamente assoggettate all'obbligo di corrispondere contributi versano a un ente di previdenza e di assistenza sociale;
- b) contributi sociali versati a imprese di assicurazione (o a fondi pensione classificati nel medesimo settore) nel quadro di un sistema di assicurazione complementare gestito dalle imprese a beneficio dei propri dipendenti e al quale questi ultimi aderiscono liberamente;
- c) contributi versati alle casse mutue che raggruppano su base volontaria lavoratori dipendenti o indipendenti.

4.94 Momento di registrazione: i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611) sono registrati nel momento in cui viene svolto il lavoro che fa insorgere l'obbligo di versare i contributi.

- 4.95 Gli importi dei contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche, registrati nei conti, sono ricavati da due fonti: gli importi evidenziati attraverso gli accertamenti e le dichiarazioni o attraverso gli incassi.
- a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi sono rettificati applicando un coefficiente che consente di tener conto degli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. Una soluzione alternativa consiste nel registrare un trasferimento in conto capitale a favore dei pertinenti settori, di importo equivalente a quello della rettifica. I coefficienti sono stimati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni circa gli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. I coefficienti sono specifici per i vari tipi di contributi sociali;
 - b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati per tenere conto del fattore temporale, in modo tale che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui si è svolta l'attività che ha generato l'obbligo del versamento del contributo sociale (o in cui tale obbligo è insorto). Tale rettifica può essere basata sull'intervallo di tempo medio intercorrente tra l'attività (o l'insorgenza dell'obbligo) in questione e gli incassi.

Se ritenuti alla fonte dal datore di lavoro, i contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche sono inclusi nelle retribuzioni indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro li abbia trasferiti alle amministrazioni pubbliche o meno. Il settore delle famiglie figura successivamente come il settore che versa l'intero importo alle amministrazioni pubbliche. Gli importi non effettivamente versati figurano nella rubrica D.995 come trasferimenti in conto capitale dalle amministrazioni pubbliche ai settori dei datori di lavoro.

4.96 I contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie;
- b) nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di famiglie non residenti);
- c) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito dei datori di lavoro o degli enti assicuratori residenti;
- d) nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di datori di lavoro o di enti assicuratori non residenti).

Contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.612)

4.97 *Definizione:* i contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.612) rappresentano la contropartita (al netto di eventuali contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti) delle prestazioni sociali erogate direttamente dai datori di lavoro (non legate cioè al versamento di contributi effettivi a carico dei datori di lavoro) ai loro dipendenti o ex dipendenti e altri aventi diritto.

Tali contributi corrispondono al flusso D.122 come specificato con riferimento ai redditi da lavoro dipendente. Il loro valore deve essere determinato sulla base di considerazioni attuariali, di una aliquota ragionevole delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in attività, oppure delle prestazioni non pensionistiche senza costituzione di riserve erogate dall'impresa durante lo stesso periodo contabile.

I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro (D.612) sono ripartiti in:

- a) contributi pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.6121), corrispondenti al flusso D.1221;
- b) contributi non pensionistici figurativi a carico dei datori di lavoro (D.6122), corrispondenti al flusso D.1222.

4.98 Momento di registrazione: i contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro che rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette obbligatorie sono registrati nel periodo durante il quale è svolta l'attività. I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro che rappresentano la contropartita di prestazioni sociali dirette volontarie sono registrati nel momento in cui le prestazioni sono erogate.

4.99 I contributi sociali figurativi a carico dei datori di lavoro sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie e del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti;
- b) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito dei settori cui appartengono i datori di lavoro o gli enti assicuratori residenti e del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613)

4.100 *Definizione:* i contributi sociali effettivi a carico delle famiglie sono i contributi sociali versati per proprio conto ai sistemi di assicurazione sociale dai lavoratori dipendenti, dai lavoratori indipendenti o dalle persone non occupate.

I contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613) sono ripartiti in:

- a) contributi pensionistici effettivi a carico delle famiglie (D.6131);
- b) contributi non pensionistici effettivi a carico delle famiglie (D.6132).

Momento di registrazione: i contributi sociali effettivi a carico delle famiglie sono registrati secondo il principio di competenza. Per i lavoratori in attività, si tratta del momento in cui viene svolta l'attività che fa insorgere l'obbligo di versare i contributi. Per le persone non occupate, si tratta del momento in cui i contributi devono essere versati.

Nel sistema dei conti, i contributi sociali effettivi a carico delle famiglie sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie e del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti;
- b) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito dei settori cui appartengono i datori di lavoro e del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Contributi sociali supplementari a carico delle famiglie (D.614)

4.101 *Definizione:* I contributi sociali supplementari a carico delle famiglie sono costituiti dai redditi da capitale conseguiti durante il periodo contabile sull'insieme dei diritti pensionistici e non pensionistici.

Tale rubrica è suddivisa in due sottorubriche:

- a) contributi pensionistici supplementari a carico delle famiglie (D.6141);
- b) contributi non pensionistici supplementari a carico delle famiglie (D.6142). Questi ultimi corrispondono ai contributi supplementari a carico delle famiglie connessi a rischi o bisogni sociali diversi dalla pensione, quali malattia, maternità, invalidità, infortuni sul lavoro, licenziamento, ecc.

I contributi sociali supplementari a carico delle famiglie sono inclusi nei redditi da capitale che i gestori di fondi pensione versano alle famiglie nel conto dell'attribuzione dei redditi primari (rubrica D.442 — Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici).

Poiché nella pratica è trattenuto dai gestori di fondi pensione, tale reddito è considerato nel conto della distribuzione secondaria del reddito come restituito dalle famiglie ai fondi pensione sotto forma di contributi sociali supplementari a carico delle famiglie.

Momento di registrazione: i contributi sociali supplementari a carico delle famiglie sono registrati nel momento in cui maturano.

Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62)

4.102 La rubrica D.62 comprende tre sottorubriche:

prestazioni di sicurezza sociale in denaro (D.621);

altre prestazioni di assicurazione sociale (D.622);

prestazioni di assistenza sociale in denaro (D.623).

Prestazioni di sicurezza sociale in denaro (D.621)

4.103 *Definizione:* le prestazioni di sicurezza sociale in denaro sono le prestazioni di assicurazione sociale erogate in denaro alle famiglie dagli enti di previdenza e assistenza sociale. I rimborsi sono esclusi e trattati come trasferimenti sociali in natura (D.632).

Tali prestazioni sono erogate nel quadro di sistemi di sicurezza sociale.

Possono essere suddivise in:

- prestazioni pensionistiche di sicurezza sociale in denaro (D.6211);
- prestazioni non pensionistiche di sicurezza sociale in denaro (D.6212).

Altre prestazioni di assicurazione sociale (D.622)

4.104 *Definizione:* le altre prestazioni di assicurazione sociale corrispondono alle prestazioni erogate dai datori di lavoro nel contesto di altri sistemi di assicurazione sociale connessi con l'occupazione. Le altre prestazioni di assicurazione sociale connesse con l'occupazione sono le prestazioni sociali (in denaro o in natura) erogate dai sistemi di assicurazione sociale diversi dalla sicurezza sociale ai soggetti che versano contributi ai sistemi, alle persone a loro carico o ai loro superstiti.

Tali prestazioni comprendono:

- a) le retribuzioni, di importo normale o ridotto, che continuano ad essere versate nei periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità, ecc.;
- b) gli assegni familiari, le indennità scolastiche o le altre indennità erogati per le persone a carico;
- c) le pensioni di vecchiaia o ai superstiti corrisposte a ex dipendenti o ai loro superstiti e le indennità versate ai dipendenti o ai loro superstiti in caso di esuberi, di invalidità, di infortunio mortale, ecc. (se tali prestazioni sono collegate a contratti collettivi di lavoro);
- d) le cure mediche per patologie non correlate al lavoro;
- e) il ricovero in case di riposo e convalescenziari.

Le altre prestazioni di assicurazione sociale (D.622) possono essere ripartite in:

- altre prestazioni pensionistiche di assicurazione sociale (D.6221);
- altre prestazioni non pensionistiche di assicurazione sociale (D.6222).

Prestazioni di assistenza sociale in denaro (D.623)

4.105 *Definizione:* le prestazioni di assistenza sociale in denaro sono i trasferimenti correnti operati a favore delle famiglie dalle amministrazioni pubbliche o da istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie per soddisfare i medesimi bisogni delle prestazioni sociali, ma senza rientrare in un sistema di assicurazione sociale per la cui partecipazione è normalmente richiesto il versamento di contributi sociali.

Sono pertanto escluse tutte le prestazioni erogate dagli enti di previdenza e assistenza sociale. Prestazioni di assistenza sociale possono essere erogate nei seguenti casi:

- a) allorché non esiste alcun sistema di assicurazione sociale che tuteli contro gli eventi in questione;
- b) allorché, sebbene possano esistere uno o più sistemi di assicurazione sociale, le famiglie in questione non vi partecipano e non possono beneficiare delle prestazioni di assicurazione sociale;
- c) allorché le prestazioni di assicurazione sociale sono ritenute inadeguate per coprire i bisogni in questione e le prestazioni di assistenza sociale rappresentano una integrazione;

- d) nel quadro della politica sociale generale.

Sono esclusi da tali prestazioni i trasferimenti correnti connessi a eventi o a circostanze contro i quali normalmente i sistemi di assicurazione sociale non forniscono protezione (ad esempio, i trasferimenti per calamità naturali, contabilizzati come altri trasferimenti correnti o altri trasferimenti in conto capitale).

4.106 Momento di registrazione delle prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62):

- a) le prestazioni sociali in denaro sono registrate nel momento in cui è stabilito il diritto alle prestazioni;
- b) le prestazioni sociali in natura sono registrate nel momento in cui i servizi sono prestati o nel momento in cui è trasferita la proprietà dei beni forniti direttamente alle famiglie dai produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita.

4.107 Le prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62) sono registrate:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito dei settori che erogano le prestazioni;
- b) nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di prestazioni erogate dal resto del mondo);
- c) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie;

- d) nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di prestazioni erogate a favore di famiglie non residenti).

Trasferimenti sociali in natura (D.63)

4.108 *Definizione:* per trasferimenti sociali in natura (D.63) si intendono i beni e i servizi individuali forniti gratuitamente, o a prezzi economicamente non significativi, alle singole famiglie dalle amministrazioni pubbliche e dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, a prescindere che queste li abbiano acquistati sul mercato o li abbiano prodotti quale produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita. Essi sono finanziati con l'imposizione fiscale, altri redditi delle amministrazioni pubbliche o contributi di sicurezza sociale, oppure, nel caso delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, con elargizioni e redditi da capitale.

I servizi prestati gratuitamente, o a prezzi economicamente non significativi, alle famiglie sono descritti come servizi individuali onde distinguerli dai servizi collettivi, quali la difesa e l'illuminazione pubblica, erogati alla collettività nel suo insieme o ad ampie fasce della collettività. I servizi individuali sono costituiti principalmente dai servizi sanitari e di istruzione, benché siano frequentemente erogati anche altri tipi di servizi, quali i servizi culturali, ricreativi e di abitazione.

4.109 La rubrica D.63 (Trasferimenti sociali in natura) è ripartita in due sottorubriche.

Trasferimenti sociali in natura (produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (D.631)

Definizione: i trasferimenti sociali in natura (produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (D.631) sono beni o servizi individuali operati direttamente a favore dei beneficiari dai produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita. Qualunque pagamento effettuato dalle famiglie dovrebbe essere detratto.

Trasferimenti sociali in natura (acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (D.632)

Definizione: i trasferimenti sociali in natura (acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (D.632) sono beni o servizi individuali che:

- a) assumono la forma di rimborsi, da parte degli enti di previdenza e di assistenza sociale, di determinate spese sostenute dalle famiglie per acquistare taluni beni e servizi specifici;
- b) sono operati direttamente a favore dei beneficiari dai produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, dai quali le amministrazioni pubbliche acquistano i corrispondenti beni e servizi.

Va detratto qualunque pagamento effettuato dalle famiglie.

Allorché una famiglia acquista un bene o un servizio ottenendo successivamente da un ente di previdenza e di assistenza sociale il rimborso, in tutto o in parte, dell'importo pagato, si può considerare che la famiglia agisca per conto dell'ente in questione. La famiglia concede infatti all'ente di previdenza e di assistenza sociale un credito a breve termine che si estingue allorché la famiglia è rimborsata.

L'importo rimborsato è contabilizzato come se la spesa fosse stata sostenuta direttamente dall'ente di previdenza e di assistenza sociale nel momento in cui la famiglia ha effettuato l'acquisto, mentre l'unica spesa registrata per la famiglia è costituita dalla (eventuale) differenza tra il prezzo di acquisto pagato e l'ammontare del rimborso. Pertanto i rimborsi di spese non sono considerati trasferimenti correnti in denaro tra gli enti di previdenza e di assistenza sociale e le famiglie.

- 4.110 I trasferimenti sociali in natura (D.63) riguardano, ad esempio, le cure mediche, dentistiche o chirurgiche, le degenze ospedaliere, gli occhiali o le lenti a contatto, gli strumenti e le apparecchiature mediche e i beni o servizi simili nel contesto della tutela contro i rischi e i bisogni sociali.

Non sono coperti dai sistemi di assicurazione sociale, ad esempio, l'edilizia sociale, le indennità di alloggio, i nidi d'infanzia, la formazione professionale, gli sconti sulle tariffe dei mezzi di trasporto (purché sia perseguito uno scopo sociale) e simili beni o servizi nel contesto della tutela contro i rischi e i bisogni sociali. In un contesto diverso dalla tutela contro i rischi e i bisogni sociali, allorché le amministrazioni pubbliche forniscono gratuitamente, o a prezzi economicamente non significativi, alle singole famiglie beni e servizi, ad esempio, ricreativi, culturali o sportivi, si considera che si tratti di trasferimenti sociali in natura (produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (D.631).

4.111 Momento di registrazione: i trasferimenti sociali in natura (D.63) sono registrati nel momento in cui i servizi sono prestati o nel momento in cui è trasferita la proprietà dei beni forniti direttamente alle famiglie dai produttori.

I trasferimenti sociali in natura (D.63) sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto di redistribuzione del reddito in natura dei settori che erogano le prestazioni;
- b) nella sezione delle risorse del conto di redistribuzione del reddito in natura delle famiglie.

Il consumo dei beni e dei servizi trasferiti è registrato nel conto di utilizzazione del reddito disponibile corretto.

Non esistono trasferimenti sociali in natura con il resto del mondo (essi sono registrati nella rubrica D.62, prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura).

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI (D.7)

Premi netti di assicurazione contro i danni (D.71)

4.112 *Definizione:* i premi netti di assicurazione contro i danni (D.71) sono i premi da pagare in forza di polizze di assicurazione stipulate da unità istituzionali. Le polizze di assicurazione stipulate da singole famiglie sono quelle sottoscritte su loro iniziativa e a proprio beneficio, senza l'intervento dei datori di lavoro o delle amministrazioni pubbliche e al di fuori di qualsiasi sistema di assicurazione sociale. I premi netti di assicurazione contro i danni comprendono sia i premi effettivamente pagati dagli assicurati per garantirsi la copertura assicurativa durante il periodo contabile corrente (premi di competenza dell'esercizio), sia i premi supplementari costituiti dai redditi da capitale attribuiti agli assicurati al netto del compenso del servizio prestato dalle imprese di assicurazione.

I premi netti di assicurazione contro i danni sono gli importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro diversi eventi o rischi suscettibili di danneggiare cose o proprietà o di arrecare danni a persone, dovuti a cause naturali o provocati dall'uomo, quali ad esempio incendi, inondazioni, incidenti, collisioni, furti, atti di violenza, malattie, ecc., oppure contro i rischi di perdite finanziarie a seguito di malattia, disoccupazione, infortunio, ecc.

I premi netti di assicurazione contro i danni sono ripartiti in:

- a) premi netti di assicurazione diretta contro i danni (D.711);
- b) premi netti di riassicurazione contro i danni (D.712).

4.113 Momento di registrazione: i premi netti di assicurazione contro i danni sono registrati nel periodo cui competono.

I premi di assicurazione dai quali è detratto il compenso del servizio sono costituiti da quella parte del totale dei premi di assicurazione versati nel periodo corrente o in periodi anteriori che copre i rischi in essere nel periodo corrente.

I premi di competenza dell'esercizio in corso devono essere distinti dai premi da pagare durante il periodo corrente, in quanto questi ultimi coprono rischi non soltanto per il periodo corrente, ma anche per periodi futuri.

I premi netti di assicurazione contro i danni sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito degli assicurati residenti;
- b) nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di assicurati non residenti);
- c) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito delle imprese di assicurazione residenti;
- d) nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di imprese di assicurazione non residenti).

Indennizzi di assicurazione contro i danni (D.72)

4.114 *Definizione:* gli indennizzi di assicurazione contro i danni (D.72) sono i risarcimenti dovuti in forza di contratti di assicurazione contro i danni, ossia gli importi che le imprese di assicurazione sono tenute a versare a titolo di liquidazione dei danni subiti da persone o cose (compresi i beni di investimento).

Tale rubrica è suddivisa in due sottorubriche:

- a) indennizzi di assicurazione diretta contro i danni (D.721);
- b) indennizzi di riassicurazione contro i danni (D.722).

4.115 Gli indennizzi di assicurazione contro i danni non comprendono gli importi versati a titolo di prestazioni sociali.

La liquidazione di indennizzi di assicurazione contro i danni è considerata un trasferimento a favore del beneficiario. Tali flussi monetari sono considerati trasferimenti correnti anche nel caso in cui gli importi degli indennizzi conseguenti alla distruzione accidentale di un bene o al grave ferimento di una persona siano elevati.

Gli indennizzi di importo eccezionalmente elevato, ad esempio a seguito di un disastro, possono essere considerati, non già come trasferimenti correnti, bensì come trasferimenti in conto capitale [cfr. paragrafo 4.164, lettera k)].

Gli importi percepiti dagli indennizzati non sono generalmente destinati ad alcuno scopo particolare e i beni che sono stati danneggiati o distrutti non devono essere necessariamente riparati o sostituiti.

Indennizzi sono dovuti anche in conseguenza di danni arrecati dagli assicurati a terzi o a beni di proprietà di terzi. In tali casi gli indennizzi sono contabilizzati come versati direttamente dall'impresa di assicurazione ai terzi da indennizzare e non indirettamente per il tramite degli assicurati.

- 4.116 I premi netti e gli indennizzi di riassicurazione sono calcolati nello stesso identico modo dei premi e degli indennizzi di assicurazione contro i danni. Poiché le attività di riassicurazione sono concentrate solo in alcuni paesi, le polizze di riassicurazione sono stipulate per la maggior parte con unità non residenti.

Alcune unità, in particolare del settore delle amministrazioni pubbliche, possono concedere una garanzia a copertura del rischio di inadempienza di un debitore, in condizioni che presentano le stesse caratteristiche delle assicurazioni contro i danni. Ciò avviene allorché sono concesse molte garanzie di tipo simile ed è possibile effettuare una stima realistica del livello generale di inadempienza. In tali casi, alle competenze riconosciute (e al corrispondente reddito da capitale percepito) è applicato lo stesso trattamento adottato per i premi di assicurazione contro i danni, mentre alle escussioni di garanzie standard di prestiti è applicato un trattamento analogo a quello previsto per gli indennizzi di assicurazione contro i danni.

4.117 Momento di registrazione: gli indennizzi di assicurazione contro i danni sono registrati nel momento in cui si verifica l'evento o il rischio assicurato.

Essi sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito delle imprese di assicurazione residenti;
- b) nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di imprese di assicurazione non residenti);
- c) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito dei settori beneficiari;
- d) nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di beneficiari non residenti).

Trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (D.73)

4.118 *Definizione:* i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (D.73) comprendono i trasferimenti tra i vari sottosettori delle amministrazioni pubbliche (amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e di assistenza sociale) ad eccezione delle imposte, dei contributi, dei contributi agli investimenti e degli altri trasferimenti in conto capitale.

I trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche (D.73) non comprendono le operazioni per conto di altre unità, che sono da registrare nei conti una sola volta: nella sezione delle risorse dell'unità beneficiaria per conto della quale l'operazione è realizzata (cfr. paragrafo 1.78). Ciò si verifica in particolare allorché una amministrazione pubblica (ad esempio una amministrazione centrale) riscuote imposte che devono essere automaticamente trasferite, in tutto o in parte, a un'altra amministrazione pubblica (ad esempio, una amministrazione locale). In tali casi, la parte del gettito fiscale destinata all'altra amministrazione pubblica è contabilizzata come riscossa direttamente da tale amministrazione e non come un trasferimento corrente tra amministrazioni pubbliche. Questa soluzione si applica in particolare nel caso di imposte che assumono la forma di sovrimposte o addizionali alle imposte percepite da una amministrazione centrale e che sono destinate a un'altra amministrazione pubblica. I ritardi nel trasferimento delle imposte dalla prima alla seconda amministrazione danno origine a registrazioni nella rubrica «Altri conti attivi e passivi» del conto finanziario.

Nei trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche sono inclusi i trasferimenti di entrate fiscali che si configurano come operazioni di trasferimento indifferenziato di risorse dalle amministrazioni centrali alle altre amministrazioni pubbliche. Tali trasferimenti non si riferiscono a nessuna specifica categoria di imposte e non vengono operati automaticamente, bensì essenzialmente tramite alcuni fondi (per esempio, fondi delle province, dei comuni) e secondo criteri di ripartizione fissati dalle amministrazioni centrali.

- 4.119 Momento di registrazione: i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche sono registrati nel momento in cui essi devono essere operati conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
- 4.120 I trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche sono registrati nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche. I trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche sono flussi interni al settore delle amministrazioni pubbliche e non figurano nel conto consolidato dell'insieme del settore.

Aiuti internazionali correnti (D.74)

- 4.121 *Definizione:* gli aiuti internazionali correnti (D.74) comprendono tutti i trasferimenti in denaro o in natura tra amministrazioni pubbliche nazionali e amministrazioni pubbliche del resto del mondo o organizzazioni internazionali, esclusi i contributi agli investimenti e gli altri trasferimenti in conto capitale.

4.122 La rubrica D.74 comprende:

- a) i contributi delle amministrazioni pubbliche nazionali alle organizzazioni internazionali (escluse le imposte che gli Stati membri devono versare alle organizzazioni sovranazionali);
- b) i trasferimenti correnti che le amministrazioni pubbliche ricevono dalle istituzioni o dalle organizzazioni menzionate alla lettera a). I trasferimenti correnti che le istituzioni dell'Unione europea effettuano direttamente a favore delle unità residenti produttrici di beni e servizi destinabili alla vendita sono registrati come contributi versati dal resto del mondo;
- c) i trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche nazionali, operati mediante versamenti in denaro (per esempio, finalizzati al finanziamento del deficit di bilancio di Stati stranieri o di Territori d'oltremare) o mediante aiuti in natura (ad esempio, aiuti alimentari, materiale militare, aiuti d'urgenza in caso di calamità naturali sotto forma di generi alimentari, vestiario, medicinali, ecc.);
- d) le retribuzioni versate da una amministrazione pubblica nazionale, da una istituzione dell'Unione europea o da una organizzazione internazionale a esperti o a personale tecnico messi a disposizione dei paesi in via di sviluppo.

Gli aiuti internazionali correnti comprendono i trasferimenti tra una amministrazione pubblica nazionale e le organizzazioni internazionali aventi sede in quel paese, in quanto le organizzazioni internazionali non sono considerate unità istituzionali residenti nei paesi in cui sono insediate.

- 4.123 Momento di registrazione: gli aiuti internazionali correnti sono registrati, nel caso dei trasferimenti obbligatori, nel momento in cui devono essere operati conformemente alle normative in vigore e, nel caso dei trasferimenti volontari, nel momento in cui i trasferimenti sono effettuati.
- 4.124 Gli aiuti internazionali correnti sono registrati:
- a) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito del settore delle amministrazioni pubbliche;
 - b) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Trasferimenti correnti diversi (D.75)

Trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (D.751)

- 4.125 *Definizione:* i trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono tutti i contributi volontari (diversi dai lasciti), le quote di associazione e l'assistenza finanziaria che tali istituzioni ricevono dalle famiglie (comprese le famiglie non residenti) e, in misura inferiore, da altre unità.
- 4.126 I trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie comprendono:
- a) le quote di associazione regolarmente versate dalle famiglie a sindacati e a organizzazioni politiche, sportive, culturali, religiose e simili, classificate nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;

- b) i contributi volontari (esclusi i lasciti) che le famiglie, le società e il resto del mondo versano alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, compresi i trasferimenti in natura, sotto forma di offerte di generi alimentari, di vestiario, di coperte, di medicinali, ecc. a enti caritativi per la distribuzione a famiglie residenti o non residenti. Tale trattamento è limitato ai beni di consumo in quanto le largizioni di entità elevata (oggetti di valore trattati come attività non finanziarie) devono essere registrate negli altri trasferimenti in conto capitale (D.99) [cfr. paragrafo 4.165, lettera e)];

Le offerte da parte delle famiglie di beni usati o dismessi non sono registrate nei conti come trasferimenti.

- c) aiuti e contributi concessi dalle amministrazioni pubbliche, fatta eccezione per i trasferimenti aventi lo scopo specifico di finanziare le spese in conto capitale che figurano tra i contributi agli investimenti.

Sono escluse dai trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie le quote di associazione versate alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle imprese, quali camere di commercio o associazioni professionali. Tali quote sono considerate corrispettivi di servizi prestati.

4.127 Momento di registrazione: i trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono registrati nel momento in cui sono operati.

4.128 I trasferimenti correnti alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono registrati:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito dei settori che erogano i trasferimenti;
- b) nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti;
- c) nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito del settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

Trasferimenti correnti tra famiglie (D.752)

- 4.129 *Definizione:* i trasferimenti correnti tra famiglie (D.752) consistono in tutti i trasferimenti correnti in denaro o in natura che le famiglie residenti operano a favore di altre famiglie residenti o non residenti o ricevono da queste. Si tratta in particolare delle rimesse degli emigrati o dei lavoratori che si sono stabiliti permanentemente all'estero (o che lavorano all'estero per un periodo pari o superiore a un anno) a favore dei componenti delle rispettive famiglie che risiedono nei paesi di origine o delle rimesse di denaro dei genitori ai figli residenti altrove.
- 4.130 *Momento di registrazione:* i trasferimenti correnti tra famiglie sono registrati nel momento in cui il trasferimento è operato.
- 4.131 I trasferimenti correnti tra famiglie sono registrati:
- a) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto della distribuzione secondaria del reddito delle famiglie;
 - b) nella sezione degli impieghi e nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Altri trasferimenti correnti diversi (D.759)

Sanzioni pecuniarie e ammende

- 4.132 *Definizione:* le sanzioni pecuniarie e ammende inflitte alle unità istituzionali da organi giurisdizionali o simili sono considerate trasferimenti correnti obbligatori (D.759).
- 4.133 Gli altri trasferimenti correnti diversi (D.759) non comprendono:
- a) le sanzioni pecuniarie inflitte dalle autorità tributarie per evasione fiscale o ritardato pagamento di imposte che non possono essere distinte dalle relative imposte e restano pertanto classificate come imposte;
 - b) gli esborsi sostenuti per ottenere il rilascio di licenze: tali pagamenti sono considerati imposte, oppure corrispettivi di servizi prestati dalle amministrazioni pubbliche.
- 4.134 *Momento di registrazione:* le sanzioni pecuniarie e le ammende sono registrate nel momento in cui insorge l'obbligo del loro pagamento.

Concorsi a premi e scommesse

- 4.135 *Definizione:* gli importi versati per partecipare a concorsi a premi o per scommesse comprendono due elementi: il compenso del servizio riconosciuto all'unità che organizza il concorso o accetta la scommessa e un trasferimento corrente residuo a favore dei vincitori.

Il compenso del servizio può essere di importo rilevante e coprire le imposte sulla produzione dei servizi in questione. Il sistema dei conti considera che i trasferimenti siano operati direttamente tra coloro che partecipano ai concorsi a premi o alle scommesse, ossia tra le famiglie. In caso di partecipazione ai concorsi a premi o alle scommesse di famiglie non residenti possono verificarsi consistenti trasferimenti netti tra il settore delle famiglie e il resto del mondo.

Momento di registrazione: i trasferimenti correnti residui sono registrati nel momento in cui sono operati.

Risarcimenti

- 4.136 *Definizione:* i risarcimenti sono i trasferimenti correnti, diversi dagli indennizzi di assicurazione contro i danni, con i quali le unità istituzionali rifondono ad altre unità istituzionali i danni subiti da persone o cose. I risarcimenti sono obbligatori se imposti in sede giudiziale, oppure volontari se concordati in sede extragiudiziale. Nella presente rubrica figurano gli importi volontariamente versati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie a risarcimento dei danni provocati da calamità naturali, diversi da quelli classificati come trasferimenti in conto capitale.

- 4.137 Momento di registrazione: i risarcimenti sono registrati nel momento in cui sono corrisposti (risarcimenti volontari), oppure nel momento in cui sono dovuti (risarcimenti obbligatori).
- 4.138 Altre tipologie di altri trasferimenti correnti diversi:
- a) trasferimenti correnti, diversi dalle imposte, operati dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie a favore delle amministrazioni pubbliche;
 - b) trasferimenti a copertura di oneri anormali di pensione, operati dalle amministrazioni pubbliche a favore di imprese pubbliche classificate come società e quasi-società non finanziarie;
 - c) borse di studio e premi accordati alle famiglie residenti o non residenti dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie;
 - d) premi accordati periodicamente alle famiglie dalle amministrazioni pubbliche a titolo di ricompensa per aver risparmiato nel periodo in questione;
 - e) rimborsi, da parte delle famiglie, delle spese sostenute per loro conto dagli enti di assistenza sociale;
 - f) trasferimenti correnti dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie al resto del mondo;
 - g) attività di sponsorizzazione delle società a condizione che tali pagamenti non possano essere considerati acquisti di pubblicità o di altri servizi (ad esempio, trasferimenti per motivi filantropici o borse di studio);

- h) trasferimenti correnti, diversi da quelli registrati come prestazioni sociali, dalle amministrazioni pubbliche alle famiglie nella funzione di consumatori;
- i) trasferimenti di contropartita dalle autorità bancarie centrali alle istituzioni finanziarie monetarie (S.122 e S.125), a copertura dei consumi intermedi della quota non direttamente attribuita della produzione delle autorità bancarie centrali (cfr. capitolo 14 «Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati»).

4.139 Momento di registrazione: i trasferimenti di cui al paragrafo 4.138 sono registrati nel momento in cui vengono effettuati, fatta eccezione per quelli operati dalle amministrazioni pubbliche o a queste diretti, che sono registrati nel momento in cui sono dovuti.

I trasferimenti correnti diversi sono registrati:

- a) nella sezione delle risorse e nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito di tutti i settori;
- b) nella sezione delle risorse e nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

Risorse proprie dell'UE basate su iva e RNL (D.76)

4.140 *Definizione:* la terza e la quarta risorsa propria dell'UE basate rispettivamente sull'IVA e sull'RNL (D.76) costituiscono trasferimenti correnti operati dalle amministrazioni pubbliche di ciascuno Stato membro a favore delle istituzioni dell'Unione europea.

La terza risorsa propria dell'UE basata sull'IVA (D.761) e la quarta risorsa propria dell'UE basata sull'RNL (D.762) costituiscono contributi al bilancio delle istituzioni dell'Unione. L'importo dei contributi di ciascuno Stato membro è determinato dai rispettivi livelli della base IVA e dell'RNL.

La rubrica D.76 comprende anche vari contributi non fiscali versati dalle amministrazioni pubbliche alle istituzioni dell'Unione europea (D.763).

Momento di registrazione: la terza e la quarta risorsa propria dell'UE basate rispettivamente sull'IVA e sull'RNL sono registrate nel momento in cui sono dovute.

La terza e la quarta risorsa propria dell'UE basate rispettivamente sull'IVA e sull'RNL sono contabilizzate:

- a) nella sezione degli impieghi del conto della distribuzione secondaria del reddito delle amministrazioni pubbliche;
- b) nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti.

RETTIFICA PER VARIAZIONE DEI DIRITTI PENSIONISTICI (D.8)

4.141 *Definizione:* la rettifica per variazione dei diritti pensionistici (D.8) è la rettifica necessaria per far figurare nel risparmio delle famiglie la variazione dei diritti pensionistici vantati dalle famiglie. La variazione dei diritti pensionistici deriva dai contributi e dalle prestazioni registrati nel conto della distribuzione secondaria del reddito.

4.142 Poiché nei conti finanziari e patrimoniali del sistema dei conti le famiglie sono considerate proprietarie dei diritti pensionistici, si rende necessaria l'introduzione di una posta di rettifica onde evitare che una eventuale eccedenza dei contributi pensionistici rispetto alle prestazioni influisca sul risparmio delle famiglie.

Allo scopo di annullare tale effetto, una rettifica pari:

al valore totale dei contributi sociali effettivi e figurativi inerenti alle pensioni versati ai sistemi pensionistici vantati dalle famiglie su cui le famiglie hanno un diritto certo

più il valore totale dei contributi supplementari corrispondenti ai redditi da capitale attribuiti ai beneficiari dei sistemi pensionistici

meno il valore dell'associato compenso del servizio

meno il valore totale delle pensioni versate quali prestazioni di assicurazione sociale dai sistemi pensionistici

è aggiunta al reddito disponibile (o al reddito disponibile corretto) delle famiglie nei conti di utilizzazione del reddito prima di determinare l'aggregato «risparmio».

In tal modo il risparmio delle famiglie resta identico a quello che si sarebbe ottenuto se i contributi pensionistici e le pensioni versate non fossero stati registrati come trasferimenti correnti nel conto della distribuzione secondaria del reddito. Tale posta di rettifica è necessaria per assicurare la concordanza tra il risparmio delle famiglie e la variazione dei loro diritti pensionistici registrata nel conto finanziario. Ovviamente si rendono necessarie rettifiche di segno opposto nei conti di utilizzazione del reddito delle unità preposte al pagamento di pensioni.

4.143 Momento di registrazione: la rettifica per variazione dei diritti pensionistici è registrata in funzione del calendario dei flussi che la compongono.

4.144 La rettifica per variazione dei diritti pensionistici è registrata:

- a) nella sezione degli impieghi del conto di utilizzazione del reddito dei settori in cui sono classificate le unità preposte al pagamento di pensioni;
- b) nella sezione degli impieghi del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di istituzioni non residenti);
- c) nella sezione delle risorse del conto di utilizzazione del reddito del settore delle famiglie;
- d) nella sezione delle risorse del conto del resto del mondo dei redditi primari e dei trasferimenti correnti (nel caso di famiglie non residenti).

TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE (D.9)

4.145 *Definizione:* i trasferimenti in conto capitale comportano l'acquisto o la cessione di una o più attività da parte di almeno una delle parti che intervengono nell'operazione. A prescindere che siano in denaro o in natura, i trasferimenti determinano una corrispondente variazione delle attività finanziarie o non finanziarie iscritte nei conti patrimoniali di una o di entrambe le parti che intervengono nell'operazione.

- 4.146 I trasferimenti in conto capitale in natura consistono in trasferimenti della proprietà di un bene (diverso da scorte e denaro) o nella cancellazione di un debito da parte di un creditore, senza alcuna contropartita.

Un trasferimento in conto capitale in denaro consiste nel trasferimento del denaro che la prima parte ha ottenuto dalla cessione di uno o più beni (diversi da scorte) o che la seconda parte dovrebbe o è tenuta a utilizzare per l'acquisto di uno o più beni (diversi da scorte). La seconda parte — il beneficiario — è obbligata ad utilizzare il denaro per acquistare uno o più beni quale condizione per l'effettuazione del trasferimento.

Il valore del trasferimento di un'attività non finanziaria è valutato sulla base del prezzo stimato al quale l'attività, nuova o usata, potrebbe essere venduta sul mercato, più eventuali costi di trasporto, costi di installazione o altri costi di trasferimento della proprietà sostenuti dal donante, ma escluso ogni siffatto onere a carico del beneficiario. I trasferimenti di attività finanziarie sono valutati in modo identico alle altre acquisizioni o cessioni di attività finanziarie o passività.

- 4.147 I trasferimenti in conto capitale comprendono le imposte in conto capitale (D.91), i contributi agli investimenti (D.92) e gli altri trasferimenti in conto capitale (D.99).

Imposte in conto capitale (D.91)

4.148 *Definizione:* le imposte in conto capitale (D.91) sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto posseduti dalle unità istituzionali o sul valore dei beni trasferiti tra unità istituzionali a seguito di successioni e donazioni tra vivi o altri trasferimenti.

4.149 Le imposte in conto capitale (D.91) comprendono:

- a) imposte sui trasferimenti in conto capitale: imposte sulle successioni e sulle donazioni tra vivi, gravanti sul capitale dei beneficiari; sono escluse le imposte sulle vendite di beni;
- b) imposte straordinarie sul patrimonio: imposte a carattere non ricorrente sulle attività o sul patrimonio netto appartenenti alle unità istituzionali. Sono inclusi i contributi di miglioria, ossia i tributi sull'incremento di valore dei terreni in seguito alla modifica della loro destinazione da terreni agricoli a terreni edificabili a fini commerciali o abitativi.

Le imposte sui guadagni in conto capitale non sono registrate come imposte in conto capitale, bensì nella rubrica «Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc.».

4.150 Gli importi delle imposte registrati nei conti sono ricavati da due fonti: gli importi evidenziati attraverso gli accertamenti e le dichiarazioni o attraverso gli incassi.

- a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi sono rettificati applicando un coefficiente che consente di tener conto degli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. Una soluzione alternativa consiste nel registrare un trasferimento in conto capitale a favore dei pertinenti settori, di importo equivalente a quello della rettifica. I coefficienti sono stimati sulla base dell'esperienza acquisita e delle attuali previsioni circa gli importi accertati e dichiarati, ma non riscossi. I coefficienti sono specifici per i vari tipi di imposta;
- b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati per tenere conto del fattore temporale, in modo tale che gli importi in questione vengano attribuiti al periodo in cui si è svolta l'attività che ha determinato l'insorgenza del debito di imposta o, se questo non è noto, al momento in cui è stato definito l'ammontare dell'imposta. Tale rettifica è basata sull'intervallo di tempo medio intercorrente tra l'attività (o la determinazione dell'ammontare dell'imposta) e la riscossione dell'imposta.

4.151 Le imposte in conto capitale sono registrate:

- a) nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto (–) del conto del capitale dei settori in cui sono classificati i contribuenti;

- b) nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto (+) del conto del capitale delle amministrazioni pubbliche;
- c) nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto del conto del capitale del resto del mondo.

Contributi agli investimenti (D.92)

4.152 *Definizione:* i contributi agli investimenti (D.92) sono i trasferimenti in conto capitale, in denaro o in natura, effettuati dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo a favore di altre unità istituzionali residenti o non residenti allo scopo di finanziare in tutto o in parte le loro acquisizioni di capitale fisso.

I contributi agli investimenti versati dal resto del mondo comprendono quelli erogati direttamente dalle istituzioni dell'Unione europea [ad esempio, i trasferimenti operati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)].

4.153 Per contributi agli investimenti in natura si intendono i trasferimenti di mezzi di trasporto, impianti o altri macchinari operati dalle amministrazioni pubbliche a favore di altre unità residenti o non residenti, nonché la messa a disposizione di unità residenti o non residenti di fabbricati o di altre opere.

- 4.154 Il valore degli investimenti realizzati dalle amministrazioni pubbliche a vantaggio di altri settori dell'economia è registrato come contributi agli investimenti se il beneficiario può essere identificato e acquista la proprietà degli investimenti realizzati. In tal caso, gli investimenti sono registrati nella sezione delle variazioni delle attività del conto del capitale dei beneficiari e sono finanziati dal contributo agli investimenti che è registrato nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto del medesimo conto.
- 4.155 Sono inclusi nei contributi agli investimenti (D.92) sia i versamenti in una unica soluzione destinati a finanziare gli investimenti nello stesso periodo, sia i versamenti rateali relativi a investimenti realizzati nel corso di un periodo precedente. Sono considerati contributi agli investimenti i versamenti annuali delle amministrazioni pubbliche alle imprese per la parte che costituisce l'ammortamento di debiti contratti dalle imprese in vista della realizzazione di progetti di investimento delle amministrazioni pubbliche.
- 4.156 Sono esclusi dai contributi agli investimenti i contributi in conto interessi erogati dalle amministrazioni pubbliche. L'operazione con cui le amministrazioni pubbliche si accollano una parte degli interessi costituisce una operazione corrente di distribuzione e di redistribuzione. Tuttavia, se il contributo concorre contemporaneamente al finanziamento dell'ammortamento del debito contratto e al pagamento degli interessi sul capitale mutuato e non è possibile scindere le due quote, l'insieme del contributo è registrato nei conti come contributo agli investimenti.

- 4.157 I contributi agli investimenti alle società e quasi-società non finanziarie comprendono, oltre ai contributi concessi alle imprese private, gli apporti di capitale a favore delle imprese pubbliche riconosciute come unità istituzionali, a condizione che le amministrazioni pubbliche che operano i conferimenti non conservino un credito nei confronti delle imprese pubbliche.
- 4.158 I contributi agli investimenti al settore delle famiglie comprendono, oltre agli aiuti agli investimenti e all'ammodernamento erogati alle imprese diverse dalle società o quasi-società, i premi erogati alle famiglie per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di abitazioni.
- 4.159 I contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche comprendono i versamenti (esclusi i contributi in conto interessi) operati a favore dei sottosettori delle amministrazioni pubbliche allo scopo di finanziare operazioni di investimento. I contributi agli investimenti tra amministrazioni pubbliche sono flussi interni al settore delle amministrazioni pubbliche e non figurano nel conto consolidato per l'insieme del settore. Un esempio di contributi agli investimenti tra amministrazioni pubbliche è costituito dai trasferimenti erogati dalle amministrazioni centrali alle amministrazioni locali allo specifico scopo di finanziare gli investimenti fissi lordi di queste ultime. I trasferimenti destinati a fini molteplici o indeterminati sono registrati come trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche anche se utilizzati per coprire le spese di investimento.
- 4.160 La distinzione tra contributi agli investimenti concessi dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo alle istituzioni senza scopo di lucro e i trasferimenti correnti a tali istituzioni è operata sulla base dei criteri esposti al paragrafo 4.159.

- 4.161 I contributi agli investimenti concessi al resto del mondo sono limitati ai trasferimenti aventi per specifico obiettivo il finanziamento di operazioni di investimento da parte di unità non residenti. Essi comprendono, ad esempio, i versamenti a fondo perduto per la costruzione di ponti, strade, fabbriche, ospedali o scuole nei paesi in via di sviluppo o per la costruzione di fabbricati destinati alle organizzazioni internazionali. Possono comprendere versamenti sia rateali su un periodo di tempo, sia in una unica soluzione. È altresì ricompresa in questa rubrica la messa a disposizione, gratuitamente o a un prezzo ridotto, di beni di investimento.
- 4.162 Momento di registrazione: i contributi agli investimenti in denaro sono registrati nel momento in cui il pagamento deve essere effettuato; i contributi agli investimenti in natura sono contabilizzati nel momento in cui è trasferita la proprietà delle attività.
- 4.163 I contributi agli investimenti sono registrati:
- a) nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto (–) del conto del capitale delle amministrazioni pubbliche;
 - b) nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto (+) del conto del capitale dei settori che percepiscono i contributi;
 - c) nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto del conto del capitale del resto del mondo.

Altri trasferimenti in conto capitale (D.99)

- 4.164 *Definizione:* gli altri trasferimenti in conto capitale (D.99) comprendono tutte le operazioni di trasferimento, ad eccezione dei contributi agli investimenti e dalle imposte in conto capitale, che operano una redistribuzione non già del reddito, bensì del risparmio o della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell'economia o con il resto del mondo. Possono essere in denaro o in natura (assunzione o cancellazione di debiti) e corrispondono a trasferimenti volontari di ricchezza.
- 4.165 Gli altri trasferimenti in conto capitale (D.99) comprendono i trasferimenti di seguito elencati:
- a) Indennizzi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo ai proprietari di beni strumentali distrutti o danneggiati a seguito di eventi bellici, altri avvenimenti politici o calamità naturali (inondazioni, ecc.);
 - b) Trasferimenti da parte delle amministrazioni pubbliche a favore di società e quasi-società non finanziarie, destinati alla copertura di perdite accumulate nel corso di vari esercizi o di perdite eccezionali dovute a cause esterne all'impresa (anche nel caso di conferimenti di capitale);

- c) Trasferimenti tra sottosettori delle amministrazioni pubbliche a copertura di spese eccezionali o di disavanzi accumulati. Tali trasferimenti tra sottosettori delle amministrazioni pubbliche sono flussi interni al settore delle amministrazioni pubbliche e non figurano nel conto consolidato per l'insieme del settore;
- d) Premi di risparmio accordati una tantum alle famiglie dalle amministrazioni pubbliche a titolo di ricompensa per le operazioni di risparmio effettuate durante un certo numero di anni;
- e) Lasciti, donazioni di importo considerevole tra vivi e donazioni tra unità appartenenti a settori differenti, compresi i lasciti e le donazioni alle istituzioni senza scopo di lucro. Sono un esempio di donazioni alle istituzioni senza scopo di lucro i lasciti a favore di università a copertura dei costi di costruzione di nuove residenze per studenti, biblioteche, laboratori, ecc.;

- f) Operazioni di contropartita delle cancellazioni di debiti tra unità istituzionali appartenenti a settori o sottosettori differenti (per esempio, la cancellazione di un debito di un paese estero da parte di amministrazioni pubbliche; versamenti a titolo di garanzia che liberano il debitore insolvente dal suo obbligo), ad eccezione del caso particolare delle imposte e dei contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche [cfr. lettera j)]. Tali cancellazioni consensuali di crediti sono considerate trasferimenti in conto capitale dal creditore al debitore per un valore uguale all'ammontare del debito in essere al momento della cancellazione. Analogamente, anche l'operazione di contropartita dell'assunzione di debiti e di altre operazioni simili (attivazione di garanzie nel caso di garanzie non standard o rinegoziazione del debito allorché una parte del debito è estinta o trasferita) costituisce un trasferimento in conto capitale. Per contro, sono escluse:
- 1) la cancellazione di crediti finanziari nei confronti di una quasi-società o l'assunzione di passività dalla quasi-società da parte del suo proprietario. Si considerano come operazioni inerenti a partecipazioni e quote di fondi di investimento (F.5);
 - 2) la cancellazione o l'assunzione da parte di una amministrazione pubblica dei debiti di una società pubblica che scompare come unità istituzionale dal sistema dei conti. Sono registrate nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività (K.5);

- 3) la cancellazione o l'assunzione da parte di una amministrazione pubblica dei debiti di una società pubblica nell'ambito di un processo di privatizzazione in corso, destinato a essere completato entro breve tempo. Si considerano come operazioni inerenti a partecipazioni e quote di fondi di investimento (F.5).

La cancellazione unilaterale di un credito non costituisce una operazione tra unità istituzionali e non è registrata pertanto né nel conto del capitale né nel conto finanziario: se il creditore decide di procedere a siffatta cancellazione, questa è registrata nei conti delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività del creditore e del debitore. I fondi svalutazione crediti sono considerati registrazioni contabili interne all'unità di produzione istituzionale e non sono registrati se non nel caso di perdite previste su prestiti in sofferenza, che figurano come voce per memoria nei conti patrimoniali. Anche il rifiuto di riconoscere un debito da parte del debitore non costituisce una operazione e non è oggetto di registrazioni;

- g) La parte dei guadagni (o delle perdite) in conto capitale realizzati che viene ridistribuita a un altro settore, come ad esempio i guadagni in conto capitale ridistribuiti alle famiglie dalle imprese di assicurazione. Tuttavia le operazioni di contropartita dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche dei proventi di privatizzazioni effettuate indirettamente (ad esempio, per il tramite di una holding) sono registrate come operazioni inerenti a partecipazioni e quote di fondi di investimento (F.5) e non hanno pertanto alcuna incidenza sul livello di accreditamento/indebitamento delle amministrazioni pubbliche;

- h) Indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni non assicurati mediante la sottoscrizione di polizze di assicurazione [fatta eccezione per gli indennizzi corrisposti da amministrazioni pubbliche o dal resto del mondo di cui alla lettera a)]. Gli indennizzi sono imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Ne sono un esempio i risarcimenti per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc.;
- i) Versamenti straordinari operati a favore dei fondi di assicurazione sociale dai datori di lavoro (comprese le amministrazioni pubbliche) o dalle amministrazioni pubbliche (nel quadro della loro funzione sociale), nella misura in cui tali flussi monetari sono destinati ad accrescere le riserve matematiche di tali fondi. Anche la connessa rettifica dai fondi di assicurazione sociale alle famiglie è registrata come altri trasferimenti in conto capitale (D.99);
- j) Se l'ammontare delle imposte e dei contributi sociali da versare al settore delle amministrazioni pubbliche è registrato sulla base di accertamenti e di dichiarazioni, la parte di tali importi la cui riscossione è improbabile è cancellata nello stesso periodo contabile. A ciò si provvede con la registrazione nella rubrica D.995 di «altri trasferimenti in conto capitale» (D.99) tra le amministrazioni pubbliche e i pertinenti settori. Il flusso D.995 è suddiviso secondo la codifica delle imposte e dei contributi sociali in questione;

- k) Liquidazione di indennizzi a seguito di una catastrofe. Il valore complessivo degli indennizzi, determinato sulla base delle informazioni rilevate presso le compagnie di assicurazione, è registrato come trasferimenti in conto capitale dalle imprese di assicurazione agli assicurati. Se le imprese di assicurazione non sono in grado di fornire informazioni sull'ammontare dei risarcimenti in caso di disastri, i relativi indennizzi sono stimati quale differenza tra gli indennizzi correnti e gli indennizzi rettificati del periodo in cui si è verificata la catastrofe;
- l) Attività realizzate collettivamente nel caso in cui la responsabilità per la loro manutenzione incomba in seguito alle amministrazioni pubbliche.

4.166 Il momento di registrazione è così determinato:

- a) gli altri trasferimenti in conto capitale in denaro sono registrati nel momento in cui deve essere effettuato il pagamento;
- b) gli altri trasferimenti in conto capitale in natura sono registrati nel momento in cui è trasferita la proprietà dell'attività o nel momento in cui il debito è annullato dal creditore.

- 4.167 Gli altri trasferimenti in conto capitale figurano nella sezione delle variazioni delle passività e del patrimonio netto del conto del capitale dei settori e del resto del mondo.

STOCK OPTION CONFERITE AI DIPENDENTI

- 4.168 Una particolare forma di reddito in natura è costituita dalle stock option con le quali un datore di lavoro conferisce a un lavoratore dipendente il diritto di acquistare quote (azioni) a un prezzo prefissato in un determinato momento futuro. Le stock option sono simili a uno strumento finanziario derivato e il lavoratore dipendente può decidere di non esercitare il diritto di opzione o perché il prezzo dell'azione è inferiore al prezzo al quale egli può esercitare il suo diritto, o perché egli non lavora più alle dipendenze di tale datore di lavoro e ha perduto quindi il suo diritto.
- 4.169 Normalmente un datore di lavoro informa i propri dipendenti della decisione di offrire stock option a un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) dopo una certa data a determinate condizioni (ad esempio, che il lavoratore sia ancora alle dipendenze dell'impresa o in funzione delle prestazioni dell'impresa). Il momento di registrazione nei conti nazionali delle stock option assegnate ai lavoratori dipendenti deve essere definito con precisione. La «data di assegnazione» (grant date) è il momento in cui l'opzione è assegnata al lavoratore dipendente, la «data di maturazione» (vesting date) è la prima data in cui l'opzione può essere esercitata e la «data di esercizio» (exercise date) è la data in cui l'opzione è effettivamente esercitata (o si estingue).

- 4.170 Secondo le raccomandazioni contabili dell'International Accounting Standards Board (IASB), l'impresa determina un *fair value* per le opzioni alla data di assegnazione moltiplicando il prezzo di esercizio delle azioni a quella data per il numero di opzioni di cui è previsto l'esercizio alla data di maturazione e dividendo il prodotto per il numero di anni di attività lavorativa necessari prima della data di maturazione.
- 4.171 Nel SEC, in caso di mancanza di un prezzo di mercato osservabile come pure di una stima operata dalla società secondo le sopracitate raccomandazioni, la valutazione delle opzioni può essere stimata utilizzando un modello finalizzato a rilevare due effetti sul valore dell'opzione. Il primo effetto consiste in una proiezione dell'importo dell'eccedenza del prezzo di mercato delle azioni in questione sul prezzo di esercizio alla data di maturazione. Il secondo effetto tiene conto dell'aspettativa che il prezzo salga ulteriormente tra la data di maturazione e la data di esercizio.
- 4.172 Prima dell'esercizio dell'opzione, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore si configura come uno strumento finanziario derivato e compare come tale nei conti finanziari di entrambe le parti.
- 4.173 Una stima del valore delle stock option deve essere effettuata alla data di assegnazione. Tale importo deve essere incluso nei redditi da lavoro dipendente e spalmato, se possibile, sul periodo compreso tra la data di assegnazione e la data di maturazione dell'opzione. Se ciò non è possibile, il valore dell'opzione deve essere registrato alla data di maturazione.

- 4.174 I costi di gestione delle stock option gravano sul datore di lavoro e sono considerati consumi intermedi come qualsiasi altra funzione amministrativa associata ai redditi da lavoro dipendente.
- 4.175 Sebbene il valore delle stock option sia considerato reddito, non si ha alcun reddito da investimenti associati a esse.
- 4.176 Nel conto finanziario l'acquisizione di stock option da parte delle famiglie fa corrispondere alla pertinente parte dei redditi da lavoro dipendente una passività del datore di lavoro.
- 4.177 In linea di principio, qualsiasi variazione di valore che intervenga tra la data di assegnazione e la data di maturazione deve essere trattata come parte dei redditi da lavoro dipendente, mentre ogni variazione di valore tra la data di maturazione e la data di esercizio dell'opzione è da considerarsi non già come redditi da lavoro dipendente, bensì come guadagno o perdita in conto capitale. Nella pratica è molto improbabile che le stime dei costi delle stock option per i datori di lavoro siano rivedute nel periodo compreso tra la data di assegnazione e la data di esercizio dell'opzione. Per ragioni pratiche, pertanto, l'intero aumento di valore tra la data di assegnazione e la data di esercizio dell'opzione è da considerarsi come guadagno o perdita in conto capitale. Un aumento di valore del prezzo dell'azione al di sopra del prezzo di esercizio si configura come un guadagno in conto capitale per il lavoratore e una perdita in conto capitale per il datore di lavoro e viceversa.
- 4.178 Allorché l'opzione è esercitata, la registrazione nel conto patrimoniale scompare ed è sostituita dal valore delle quote (azioni) acquistate. Tale variazione di classificazione avviene mediante operazioni nel conto finanziario e non per il tramite del conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività.
-